

CAMERA DEI DEPUTATI N. 275-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE DE LEONARDIS)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRUZZI, BONOMI, VETRONE, ARMANI, RINALDI, GRAZIOSI, VALIANTE, BUFFONE, VIALE, AMADEO ALDO, CASTELLUCCI, RUSSO VINCENZO, SARTOR, FRANZO RENZO, RESTIVO, BONAITI, CAPPELLO, VICENTINI, DE MARZI FERNANDO, PREARO, STELLA, BALDI CARLO, ZUGNO, DEGAN, HELFER, SANGALLI, PUCCI ERNESTO, TANTALO, BIANCHI FORTUNATO, GERBINO, SORGI, RICCIO, LONGONI, GIGLIA, DE LEONARDIS, LATTANZIO

Presentata il 24 luglio 1963

Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti

Presentata alla Presidenza il 4 febbraio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le rapide ed intense trasformazioni economiche e sociali, verificatesi nel nostro Paese nell'ultimo quindicennio, l'incessante progresso tecnologico, la crescente liberalizzazione degli scambi e la progressiva integrazione economica europea, hanno esercitato ed esercitano un'influenza sostanzialmente positiva sulle nostre campagne, anche se non hanno mancato e non mancano di suscitare nuovi squilibri, nuove tensioni sociali, nuovi problemi ed esigenze di adeguamenti strutturali ed aziendali.

I.

SQUILIBRI NEL POTERE CONTRATTUALE
DELL'AGRICOLTURA.

1. — L'agricoltura italiana ha, infatti, subito una profonda trasformazione strutturale: l'antico squilibrio tra popolazione e risorse si è sensibilmente attenuato per effetto del massiccio esodo rurale che, in misura differenziata, ha interessato quasi tutte le zone. La percentuale della popolazione agricola sulla popo-

lazione attiva è scesa dal 41 per cento del 1951 al 25-26 per cento di quella attuale: in cifra assoluta gli addetti all'agricoltura si sono ridotti di circa 3 milioni di unità, scendendo così dagli otto milioni circa del 1951 ai cinque milioni attuali.

Il volume della produzione lorda vendibile si è notevolmente accresciuto ed è anche aumentato il prodotto netto, nonostante le maggiori spese per l'impiego di mezzi tecnici. Sensibili sono pure i progressi tecnici ed economico-sociali, nel tempo stesso in cui la composizione della produzione segna miglioramenti assoluti e percentuali a favore dei settori ortofrutticoli ed arborei, con conseguente riduzione del peso relativo del settore cerealicolo. Miglioramenti si rilevano inoltre nei livelli salariali e nei redditi agricoli individuali, mentre il lavoro, liberatosi dell'antico stato d'inferiorità e di grave soggezione agli altri fattori produttivi, ha assunto una nuova posizione e una nuova forza contrattuale.

I dati relativi agli incrementi di produzione globale ed unitaria, al consumo di sementi elette, di fertilizzanti e di antiparassitari, allo impiego di macchine trattrici ed operatrici, agli investimenti pubblici e privati dimostrano chiaramente gli innegabili progressi realizzati dalla nostra agricoltura nel suo complesso. È tuttavia noto che questi progressi non si distribuiscono in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, investendo in misura più intensa alcune zone ed alcuni settori ed in misura inferiore altre zone ed altri settori. Permangono situazioni di grave disagio ed arretratezza che interessano vasti territori e traggono origine da molteplici cause interne ed esterne al mondo agricolo.

Ma su tutte le situazioni, sulle « zone in espansione » e su quelle « in stasi », dominano alcuni dati fondamentali ed importanti fenomeni caratteristici delle fasi di trasformazione delle economie in via di sviluppo.

2. — Nonostante la migliorata situazione economica complessiva dell'agricoltura, si assiste ad un progressivo declino dell'importanza relativa del settore agricolo nel nostro sistema economico; il dislivello di reddito pro-capite degli addetti all'agricoltura rispetto agli addetti all'industria e alle attività terziarie tende ad accentuarsi; aumenta la dipendenza della agricoltura dagli altri settori economici, a causa della crescente introduzione di mezzi tecnici nelle campagne.

Il reddito agricolo globale che nel 1951 rappresentava il 25 per cento del reddito nazionale è sceso, infatti, al 15 per cento del reddito na-

zionale del 1965; il reddito agricolo individuale che nel 1951 rappresentava circa il 60 per cento di quello degli addetti ai settori extragricoli è passato al 47 per cento attuale; le spese per acquisto di mezzi tecnici hanno raggiunto nel 1965 oltre un quinto del valore della produzione lorda vendibile.

3. — Ma il fenomeno di maggiore rilievo è quello della fuga di parte dei redditi agricoli verso altri settori produttivi, a causa della struttura dei mercati dei prodotti agricoli e del trasferimento dei processi conservativi, trasformativi e distributivi dall'ambito della azienda agraria ai grandi stabilimenti industriali gestiti da imprenditori extragricoli, dai centri di produzione alle zone di concentrazione industriale e di largo consumo.

L'offerta dei prodotti agricoli permane polverizzata e dispersa, poiché proviene da una miriade di piccole aziende che si presentano isolate e sparse sul mercato con piccole partite di prodotti diversi, mentre la domanda è prevalentemente concentrata in poche mani di grossisti o di industriali.

Pertanto i mercati agricoli sono caratterizzati, da una parte, dalla struttura concorrenziale dell'offerta e, dall'altra, dalla struttura oligopolistica della domanda; cioè ad una moltitudine di produttori si contrappongono uno o pochi acquirenti, legati da tacite od esplicite forme di intesa per la fissazione dei prezzi o per la determinazione delle zone di propria esclusiva influenza. Ciò determina un grave squilibrio di potere contrattuale e la perdita d'importanza dell'azione del prezzo come fattore coordinatore e regolatore del mercato. Ad aggravare tale squilibrio, concorrono, in misura diversa nelle varie zone e per i vari tipi d'impresa, oltre alle caratteristiche dell'offerta dei prodotti agricoli (stagionalità e concentrazione in brevi periodi, deperibilità di molti prodotti), l'assenza d'informazioni di mercato da parte degli imprenditori agricoli, il loro basso livello di preparazione culturale e professionale, la necessità di anticipazioni per l'esercizio aziendale e l'immediato realizzo al momento della raccolta, l'insufficienza o l'indisponibilità di attrezzature di trasporto e di conservazione.

Nel nostro Paese manca, infatti, un servizio d'informazione capillare sull'andamento dei mercati. Recente è l'istituzione dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola e forestale. Esso ha già avviato un lavoro egregio, ma non ha ancora strutture sufficienti per svolgere un servizio informativo autonomo e

capillare, capace di rendere il mercato il più possibile trasparente e porre gli agricoltori ad un livello di conoscenza tale da consentire di esercitare influenza sulla formazione del prezzo alla produzione.

Quanto al grado di preparazione generale e professionale dei nostri ceti agricoli, preoccupante resta ancora il numero degli analfabeti e di quelli privi di licenza elementare: su poco più di 5 milioni di addetti agricoli, mezzo milione sono gli analfabeti; quasi 2 milioni privi di licenza elementare; 2 milioni e 600 mila in possesso di licenza elementare; 100 mila hanno la licenza media inferiore e 23 mila quella di scuola media superiore.

Una grave strozzatura del mercato all'origine è peraltro rappresentata dalla scarsa efficienza dei servizi: insufficienza di attrezzature dei magazzini aziendali per la conservazione dei prodotti (impianti frigoriferi aziendali, locali annessi alla stalla per la filtrazione e la prerrefrigerazione), squilibrata distribuzione degli impianti frigoriferi per ortofrutticoli, in massima parte localizzati nell'Italia settentrionale ed in parte non pienamente utilizzati ed invece assolutamente carenti nel centro-sud; deficienza di trasporti dall'azienda ai centri di raccolta all'origine e di viabilità comunale e vicinale.

Queste deficienze, unite alle difficoltà di accesso al credito agrario da parte delle imprese contadine, che costituiscono la struttura prevalente della nostra agricoltura, contribuiscono in modo determinante ad indebolire la posizione contrattuale del produttore che preferisce vendere nell'azienda, dando spesso origine a forme contrattuali prima della semina e subendo il prezzo imposto dal commerciante.

Una documentata ed interessante analisi su questi fattori di debolezza delle imprese agricole — particolarmente accentuati nel sud — è stata condotta da G. Orlando (1).

4. — Causa fondamentale dello squilibrio di potere contrattuale tra agricoltura ed altre attività economiche è l'insufficiente livello di *integrazione orizzontale e verticale* delle imprese agricole. Nonostante gli innegabili sviluppi realizzati in questi ultimi anni dal movimento cooperativo di trasformazione dei prodotti agricoli, la situazione della cooperazione di mercato presenta oggi nel nostro Paese carenze, squilibri e limiti che contribuiscono a

mantenere l'agricoltura in uno stato di inferiorità rispetto agli altri settori economici.

Nel settore lattiero-caseario, le latterie e i caseifici sociali, nella quasi totalità localizzati nel Veneto, nel Cremonese, nel Mantovano e nell'Emilia-Romagna, lavorano oltre il 50 per cento del latte destinato alla trasformazione.

Nel settore enologico, le cantine sociali, particolarmente diffuse nel Trentino-Alto Adige, nella Sardegna, nell'Emilia-Romagna, nel Veneto, nel Friuli-Venezia Giulia, nel Piemonte ed in Puglia, per un numero complessivo di 609, curano la lavorazione di oltre il 20 per cento delle uve destinate alla vinificazione ed hanno una capacità di incantamento pari al 27 per cento della produzione nazionale.

Nel settore ortofrutticolo, secondo gli ultimi dati dell'I.C.E., la produzione globale allestita per la vendita sui mercati di consumo nazionali ed esteri, attraverso le diverse forme associative tra i produttori di ortofrutta, è superiore ai 10 milioni di quintali (7,5 milioni di quintali di frutta, 2,5-3 milioni di quintali di ortaggi).

Poiché il volume globale dell'ortofrutta effettivamente commerciato in Italia, sulla base di norme qualitative minime, è stimato di poco superiore ai 100 milioni di quintali (ossia pari al 60 per cento della produzione lorda), la quota controllata dalle Associazioni dei produttori operanti sul mercato si aggira intorno al 10 per cento.

Tale rapporto — secondo recenti dichiarazioni del Presidente dell'I.C.E. (1) — può considerarsi inferiore alla realtà, se si tiene conto dei quantitativi sommariamente allestiti da numerose altre cooperative (quasi 200) sorte negli ultimi anni, le quali, non essendo dotate di attrezzature, si limitano soprattutto a concentrare l'offerta per la vendita collettiva, specialmente degli ortaggi.

Le regioni, ove gli organismi associativi controllano la maggiore percentuale della produzione effettivamente commercializzata, sono, nell'ordine: il Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia, Veneto, Puglia.

Per un'analisi documentata e particolareggiata delle disfunzioni e delle inefficienze del nostro mercato ortofrutticolo, nonché delle nuove esigenze di impianti, attrezzature e servizi per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, si rinvia ai due recenti volumi di indagini e proposte dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(1) G. ORLANDO: *La politica dei mercati agricoli*, Boringhieri, Torino.

(1) *Il Globo* del 27 luglio 1966.

Nel settore oleario, il numero delle cooperative operanti per la produzione di olio di oliva ha subito in questi ultimi anni un notevole incremento e sta per raggiungere le trecento unità. D'altro canto sono note l'arretratezza e l'insufficienza delle nostre industrie olearie ancora largamente rappresentate dai vecchi frantoi, nonché l'insufficienza dei vasi oleari.

Negli altri settori della produzione agricola, la presenza della cooperazione per la lavorazione e vendita dei prodotti è ancora più modesta (tre o quattro zuccherifici cooperativi) o in fase sperimentale (stalle sociali, macelli cooperativi).

5. — Dai dati dianzi richiamati emerge chiaramente una realtà cooperativa di mercato caratterizzata da gravi squilibri territoriali e settoriali, ai quali si aggiungono altri importanti aspetti che concorrono a renderla strutturalmente debole. Il primo aspetto è rappresentato dal frazionamento in più organizzazioni cooperative, sorte per diversa ispirazione politica; il secondo è lo scarso sviluppo federativo sul piano economico, a causa della mancata tendenza alla concentrazione delle forze in organismi cooperativi di grado superiore.

Peraltro le nostre cooperative presentano, in misura più o meno intensa nei vari settori produttivi, difetti istituzionali e tecnico-organizzativi. Numerose sono infatti le cooperative che hanno modeste dimensioni ed attrezzature tecniche inadeguate che non consentono una gestione economica.

Molte sono le cantine sociali che hanno una capacità inferiore ai 20.000 ettolitri, limite minimo necessario per non andare incontro a costi troppo elevati; molte le latterie ed i caseifici con impianti inefficienti o scarsamente efficienti che lavorano meno di 20 quintali al giorno di latte. Alle carenze quantitative si aggiungono quindi quelle qualitative, le cui inevitabili conseguenze sono: alti costi di trasformazione; impossibilità di seguire il progresso tecnologico; facile inserimento della speculazione da parte degli intermediari; scadimento della qualità dei prodotti.

Inoltre le cooperative spesso trascurano alcuni servizi fondamentali utili a realizzare un'efficiente integrazione verticale: trasporto di prodotti dall'azienda agraria alla cooperativa; esercizio del credito agrario; informazioni di mercato; imballaggi; utilizzazione dei sottoprodotti; controllo della qualità della produzione e sua standardizzazione.

La mancanza o la insufficienza di strutture regionali e nazionali di coordinamento

delle attività delle cooperative di base determina poi il fatto che spesso le varie cooperative, anziché collaborare tra loro per elevare il potere contrattuale dei produttori, si fanno concorrenza a tutto vantaggio degli intermediari e degli industriali. Così, al posto di unità aziendali isolate, sul mercato spesso si affacciano unità cooperative isolate mantenendo frazionata l'offerta.

È evidente quindi che la nostra agricoltura è, nel complesso, caratterizzata da insufficiente e squilibrata integrazione orizzontale e da una deficiente integrazione verticale, che si ripercuotono sfavorevolmente soprattutto sulle piccole e medie imprese determinando gravi perdite di reddito.

Queste insufficienze risultano ancora più gravi, se si raffronta la nostra situazione con quella degli altri Paesi europei con i quali è in atto il processo d'integrazione economica. Basti considerare le percentuali del prodotto nazionale, del vino, degli ortofrutticoli, del latte, trattato dalle cooperative francesi, o quelle degli ortofrutticoli e del latte, trattati dalle cooperative olandesi.

6. — D'altra parte — come è stato prima accennato — un altro importante fenomeno che contribuisce ad indebolire la posizione contrattuale dell'agricoltura e ad agevolare la fuga di parte dei suoi redditi, è rappresentato dalla tendenza a trasferire i processi conservativi e trasformativi dei prodotti agricoli dall'azienda agraria ai grandi depositi e magazzini o agli stabilimenti industriali, gestiti da imprenditori extragricoli, dai luoghi di produzione ai centri di largo consumo.

Il progresso delle tecniche di lavorazione, di estrazione e di trasformazione dei prodotti, la scarsa disponibilità di capitali e il tradizionale isolamento dei ceti agricoli hanno favorito tale passaggio di attività. L'imprenditore agricolo che prima assommava in sé le figure del produttore, del trasformatore e del venditore, stabilendo un diretto contatto tra la propria azienda ed il consumatore, ha perduto e tende sempre più a perdere le funzioni di trasformatore e di venditore che sono state invece assunte da figure extragricole.

Accade così che i grani duri prodotti nel Sud vengono trasferiti nel Nord per produrre pasta; che le uve e i vini del Sud vengono utilizzati per tagliare i vini del Nord a bassa gradazione o imbottigliati nel Nord. Analoghe operazioni vengono compiute nel campo delle produzioni ortofrutticole, industriali ed olivicole-olearie destinate ad alimentare indu-

strie ubicate in centri lontani dalle zone di produzione.

Per effetto poi dello sviluppo tecnologico realizzatosi con ritmo molto più intenso e rapido nei settori della trasformazione e commercializzazione che in quello della produzione, si va accentuando la tendenza alla concentrazione di imprese a livello delle industrie trasformatrici o dei grossisti.

È innegabile che nel nostro Paese il settore delle industrie alimentari e l'apparato distributivo presentano ancora carenze, squilibri e bassi livelli di efficienza. La distribuzione territoriale delle industrie è disuguale: eccessiva densità o inflazione in alcune zone; scarsità in altre. Le strutture tecniche ed organizzative inadeguate: eccessiva polverizzazione delle unità produttive; scarso sviluppo del processo d'integrazione verticale con conseguente passiva accettazione dei prodotti agricoli tradizionali da parte delle industrie che non si preoccupano di spingere l'agricoltura a ricercare nuove tecniche colturali e a realizzare produzioni specializzate. Il sistema distributivo, sia nella fase all'ingrosso che in quella al dettaglio, è contraddistinto da numerose unità a basso livello di produttività.

Sono tuttavia in atto processi evolutivi che inducono ad una ristrutturazione delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli e degli attuali canali distributivi.

Nei Paesi ad altissimo progresso industriale e tecnico, le industrie alimentari hanno assunto e vanno assumendo dimensioni gigantesche. Negli Stati Uniti, ad esempio, vi sono stabilimenti capaci di lavorare 60 mila quintali di agrumi nelle ventiquattro ore. Con un altissimo grado di meccanizzazione di tutte le lavorazioni, si realizza un procedimento per concentrare e congelare i succhi per bevanda che costituiscono il prodotto fondamentale dell'industria agrumaria, mentre i sottoprodotti sono: oli essenziali, alcool, vino di agrumi, marmellate e gelatine, olio di semi di agrumi, melassa e panelli.

Si è ora alla ricerca di nuovi e più perfezionati procedimenti per elevare — con un sistema elettronico — il grado di concentrazione dei succhi, mentre si tende a perfezionare il sistema per ridurre i succhi concentrati in polvere.

7. — Ma lo sviluppo di imprese industriali di dimensioni moderne richiede ampi e rischiosi investimenti che gli imprenditori possono effettuare con relativa tranquillità, se intravedono una organizzazione agricola la quale assicuri i rifornimenti di materie pri-

me nei volumi necessari per consentire una piena utilizzazione degli impianti.

Il principale interesse dell'industria trasformatrice è quello di disporre di una grande massa di prodotti standardizzati suscettibili di un trattamento di massa in seno all'industria.

Peraltro il tipo di prodotto che un'industria conserviera può offrire sul mercato è condizionato in larga misura dalle caratteristiche della materia prima, così come il successo delle vendite di un grossista è anche correlato alla qualità dei prodotti.

Il progresso tecnologico, l'urbanesimo e le crescenti dimensioni del mercato inducono le industrie trasformatrici e le strutture distributive a sviluppare le economie di scala.

La domanda si organizza sempre più e si creano nuove organizzazioni distributive (*supermarkets*, catene di vendita al dettaglio, ecc.) atte ad influenzare e dominare la produzione agricola.

La realtà della vita economica tende, dunque, in misura sempre più pressante, a favorire un processo d'integrazione verticale a monte e a valle delle aziende agricole. Esso segna già un considerevole sviluppo in altri Paesi occidentali. Basti ricordare l'esempio tipico degli Stati Uniti dove oltre il 90 per cento della totale produzione dei *broilers* (polli arrosto), il 50 per cento della produzione dei tacchini ed una percentuale sempre maggiore di bovini e di suini macellati provengono da imprese agricole integrate verticalmente.

Un recente studio della C.E.E. ha documentato gli sviluppi assunti dal fenomeno anche nei Paesi della Comunità Europea nei settori avicolo, suinicolo e degli ortaggi da conservare.

Tale processo d'integrazione verticale, realizzabile a livello dell'industria alimentare, dell'industria produttrice di mangimi o di altri beni strumentali o a livello del dettagliante, anche se nel nostro Paese registra e registrerà sviluppi più modesti rispetto ad altri Paesi, sembra comunque destinato ad avere peso.

Trattasi di una tendenza irresistibile, il cui ampio sviluppo è ritenuta da alcuni economisti e studiosi una delle condizioni del rinnovamento agricolo.

« Le prospettive di rinnovamento dell'agricoltura italiana — scrive Francesco Forte (1) —

(1) F. FORTE: *Il Nuovo Osservatore*, gennaio 1965.

si ricollegano strettamente allo sviluppo dell'industria alimentare su larga scala ed allo sviluppo di una rete di distribuzione moderna, basata ampiamente sui supermercati: questi due elementi costituiscono, appunto, i fattori « neocapitalistici » che possono dare la spinta alla desiderata trasformazione della nostra economia agricola ».

Da ciò deriva, naturalmente, un sistema di nuovi rapporti tra agricoltura ed industria, tra aziende agrarie e mercato all'ingrosso o al dettaglio, tra imprese agricole ed imprese integranti. È quindi necessario sviluppare la economia contrattuale in agricoltura al fine di razionalizzare i rapporti tra imprese agricole ed imprese integranti sulla base di accordi a livello interaziendale o di categoria, che i Paesi economicamente più evoluti già praticano.

Gli accordi interaziendali a livello privato sono di differenti tipi (1). Generalmente l'impresa industriale o commerciale si accorda con alcune imprese agricole per la produzione di date qualità di prodotti agricoli, e si impegna ad acquistare tutta la produzione ottenuta, per una o più campagne, a prezzi prefissati.

Ancora vi sono casi in cui gli accordi tra imprese agricole ed imprese industriali prevedono l'impegno da parte delle prime di vendere e da parte delle seconde di acquistare tutto o parte del raccolto di un dato prodotto, contro la corresponsione di un acconto-prezzo ed il successivo pagamento di un conguaglio dopo che siano stati fissati — secondo parametri predeterminati da pubblici uffici — i prezzi medi di vendita del prodotto.

Ma nell'attuale situazione di estrema debolezza contrattuale delle imprese agricole costrette a subire il prezzo imposto dagli operatori extragricoli, tale tipo d'integrazione verticale è fatalmente destinato a creare un più grave stato di soggezione e di subordinazione delle stesse imprese agricole alle imprese industriali e commerciali con conseguente perdita di ogni libertà di decisioni da parte degli imprenditori agricoli e con grave pregiudizio delle libertà sociali e politiche. Gli imprenditori agricoli si trasformerebbero inevitabilmente in salariati sui quali però continuano a gravare determinati rischi d'ordine tecnico.

(1) R. ARGENZIANO: *Sviluppo industriale e sviluppo agricolo nel Mezzogiorno* - Atti del XXI Convegno Nazionale delle Bonifiche - Bari.

Rafforzando invece il potere contrattuale dell'agricoltura mediante efficienti forme associative di produttori e con opportuni interventi pubblici, è possibile stipulare accordi professionali a lungo termine o contratti collettivi capaci di assicurare alle imprese agricole condizioni di equità e di dignità nei riguardi delle imprese industriali e commerciali.

8. — D'altro canto, la necessità di elevare i redditi agricoli e di ridurre il dislivello che li distanzia dai redditi dei settori secondario o terziario, induce ad orientare l'azione verso il prevalente sviluppo di processi d'integrazione verticale che partano dalla produzione anziché dal consumo, cioè da monte a valle anziché viceversa.

L'enorme divario esistente tra i prezzi alla produzione e quelli al consumo — divario che determina la impressionante differenza tra il valore della produzione lorda vendibile che nel 1965 si aggirava sui 5 mila miliardi di lire e la spesa sostenuta dalla popolazione italiana che si avvicina ai 10 mila miliardi —, consente la possibilità di una presenza attiva e proficua degli imprenditori agricoli nel settore della trasformazione e prima distribuzione dei prodotti.

Trattasi di una differenza di circa 5 mila miliardi di valore aggiunto che si è realizzato nel passaggio dei prodotti dall'azienda alla mensa del consumatore.

Ove si consideri che i 5 mila miliardi corrispondenti al valore della produzione lorda vendibile dell'annata 1965 si sono ripartiti fra 5 milioni di addetti all'agricoltura, mentre gli altri 5 mila miliardi sono distribuiti fra un numero di gran lunga inferiore di operatori dei settori trasformativi e distributivi dei prodotti agricoli, si trova la ragione del persistente divario di reddito tra gli uni e gli altri. È necessario e giusto quindi adottare misure capaci di determinare un riequilibrio di reddito fra i vari settori in modo che una parte della larga fascia di valore aggiunto che, come si è detto, nell'annata 1965 si è avvicinata ai 5 mila miliardi, resti nel settore agricolo e contribuisca a migliorare i redditi dei lavoratori e degli imprenditori agricoli.

Per fare ciò, è indispensabile una efficiente organizzazione della produzione capace anche di sviluppare una rete di moderni impianti di conservazione, trasformazione e prima distribuzione dei prodotti agricoli.

Ad ogni modo, poiché in una società pluralistica e differenziata come la nostra, nella quale si accentua la tendenza alla divisione e

specializzazione del lavoro, non è possibile pensare ad esclusivismi e monopoli di settore, il problema essenziale resta quello del potere contrattuale dell'agricoltura e delle possibilità concrete di conseguirlo.

È un problema che ha preoccupato e preoccupa tutte le agricolture dei vari Paesi che ad esso hanno dato o stanno dando una soluzione.

II.

ESPERIENZE E SOLUZIONI ADOTTATE IN ALCUNI PAESI OCCIDENTALI E DEL M.E.C.

Le iniziative e le azioni svolte finora dai produttori nel settore dell'organizzazione della vendita dei prodotti agricoli hanno rilevanza diversa negli Stati membri della C.E.E. Nel settore ortofrutticolo sono stati compiuti particolari sforzi e la organizzazione raggiunta in tali Paesi può dare utili indicazioni sulle possibili soluzioni che il problema del potere contrattuale dei produttori agricoli può trovare. È utile quindi far cenno di tale organizzazione nei vari Paesi, sulla base degli studi e della documentazione disponibili. (1)

Paesi Bassi. — Il mercato dei prodotti ortofrutticoli in Olanda è dominato dalle *Veilingen*, associazioni cooperativistiche che provvedono a vendere i prodotti, a controllare la quantità, la qualità, la cernita, la calibratura, l'imballaggio, ecc. I soci della *Veilingen* hanno l'obbligo di vendere tutti i loro prodotti tramite l'associazione.

Le *Veilingen* non ricevono né prestiti, né sovvenzioni dallo Stato e funzionano senza essere sottoposte ad un controllo pubblico e con molta indipendenza nei confronti dei pubblici poteri. Esse raggruppano quasi interamente la produzione ortofrutticola destinata ad essere venduta fresca. Ogni *Veilingen* realizza l'accentramento dell'offerta in uno stesso luogo, in un determinato momento per determinati prodotti, al fine di ottenere la domanda concentrata degli acquirenti. La vendita si effettua con il sistema delle aste attraverso l'utilizzazione dell'orologio a quadrante

(1) C.E.E. Direzione Generale dell'Agricoltura - « Direzione Economica e Legislazione Agrarie » - Divisione Consuntivi, Studi, Informazione - *Gli organismi che raggruppano i produttori per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi negli Stati membri della C.E.E.* - Aspetti giuridici, consistenza, ruolo economico - Luglio 1964.

elettrico. Le *Veilingen* agiscono come intermediari fra produttore ed acquirente, poiché la responsabilità della decisione di vendita spetta al produttore. Normalmente le dimensioni delle *Veilingen* sono regionali e tendono ad ampliarsi.

Un'altra attività tipica di moltissime *Veilingen* è quella dello stoccaggio dei prodotti a beneficio dei coltivatori, nonché la cernita e la stagionatura di un certo numero di prodotti. Lo stoccaggio viene attuato soprattutto per la frutta: a tal fine sono stati installati numerosi frigoriferi dove i coltivatori possono depositare, a pagamento, la loro merce fino al momento in cui desiderino venderla. (1)

Quasi tutte le *Veilingen* sono affiliate all'Ufficio centrale dei mercati cooperativi che ha pieni poteri d'imporre norme imperative su ogni questione. L'Ufficio centrale interviene, infatti, nel fissare il termine massimo di credito che le *Veilingen* possono concedere ai loro acquirenti, svolge funzioni di assistenza legale, provvede alla regolamentazione dei sistemi di imballaggio, stabilisce i prezzi minimi al di sotto dei quali i prodotti non si possono vendere. I prodotti che restano invenduti divengono proprietà dell'Ufficio centrale e sono destinati alla conservazione o all'alimentazione del bestiame.

Il prodotto invenduto è pagato ad un prezzo inferiore a quello minimo stabilito dall'Ufficio centrale, attingendone l'importo da un fondo costituito per ogni prodotto ed alimentato con una aliquota sulle vendite.

L'attività delle *Veilingen* e del loro organismo direttivo, l'Ufficio centrale, si svolge non solo nel quadro della legislazione olandese relativa alle cooperative e alle associazioni, ma anche nell'ambito delle norme di diritto pubblico relative all'organizzazione di mercato promulgate dal Raggruppamento interprofessionale della frutta e verdura (*Productschap voor Goenten en Fruit*). Questo raggruppamento ha un Comitato direttivo composto da rappresentanti delle varie organizzazioni operanti nel settore ortofrutticolo (produttori, commercianti, industrie trasformatrici). Il Comitato direttivo emana regolamenti che hanno valore di legge e sono vincolanti per tutti gli operatori.

È stato così sancito l'obbligo per tutti i produttori di vendere attraverso le *Veilingen*,

(1) DEAN J. A. M. VON ARCKEN: *L'asta ortofrutticola in Olanda*, Società Rurale marzo 1964, Bologna.

pur non essendone membri, così come è stato proibito a queste ultime di commerciare.

Belgio. — Per l'influenza della vicina Olanda, per l'impulso del *Boerendonb* (associazione professionale d'ispirazione cristiana) e della Federazione delle aste cooperative (*Fédération des Crèes cooperatives horticoles*), negli ultimi tempi si è sviluppato, anche in Belgio, il sistema delle aste con struttura cooperativa (1). Ne esistono ormai 23 che controllano circa 2,5 milioni di quintali di ortofrutticoli, pari al 28 per cento della totale commercializzata.

A differenza del sistema olandese, le *Veilings* fiamminghe hanno carattere di Società commerciali e non esigono impegni di conferimento da parte dei soci produttori che sono liberi di vendere anche sul mercato. Ciò nonostante, il volume degli affari di tali aste è più che raddoppiato negli ultimi sei anni.

La maggioranza delle *Veilings* è riunita in un Consorzio di secondo grado (*Verbond*) che si limita ai servizi di amministrazione, di informazione, di propaganda e di assistenza tecnica.

In rapporto alle modeste dimensioni delle aziende agricole produttrici, il numero dei conferenti è elevato e supera le 25 mila unità, su circa 72 mila produttori, di cui 46 mila effettivamente specializzati.

Le aste sono aperte a tutte le categorie di acquirenti, grossisti, dettaglianti ed esportatori.

Non esistendo un sistema di prezzi minimi e di controllo delle eccedenze come in Olanda, le oscillazioni dei prezzi sono spesso notevoli e difficilmente contenute, con le relative conseguenze per i produttori.

Repubblica Federale Tedesca. — Come è noto, la Germania è un paese importatore di ortofrutticoli; il relativo mercato è caratterizzato da una prevalente influenza della fase di distribuzione su quella di raccolta. Dal canto loro i produttori sono organizzati in cooperative o vendono direttamente i loro prodotti — tramite le aste — al commercio all'ingrosso o agli intermediari.

(1) Cfr. A. PICCHI: *Associazioni di produttori nel settore ortofrutticolo* - Aggiornamenti sociali - Luglio-Agosto 1966 - Rivista del Centro Studi Sociali - Milano. E. ARDENTI MORINI: *Prospettive di attuazione del nuovo progetto di regolamento C.E.E. per il settore ortofrutticolo* - I.C.E. - Roma.

Complessivamente, tali organismi controllano in media poco meno di 7 milioni di quintali di prodotti, di cui 4 di ortaggi e 3 di frutta, per un valore di circa 45-50 miliardi di lire, i quali costituiscono circa il 28 per cento della produzione indigena immessa al consumo. La normalizzazione qualitativa non è sempre applicata in tutte le cooperative e per tutti i prodotti; essa risulta obbligatoria solo in 88 di esse. A differenza dell'Olanda, la commercializzazione degli ortofrutticoli non assume quegli aspetti di organizzazione integrale della produzione che ha raggiunto in detto Paese, anche perché oltre il 60 per cento dei produttori esita i prodotti al di fuori delle forme associative, consegnandole direttamente al commercio (20 per cento), all'industria di trasformazione (15 per cento), al dettaglio (7 per cento), al consumatore (18 per cento). Inoltre le relazioni fra produzione e commercio in Germania appaiono alquanto dominate da quest'ultimo, dato l'alto grado di concentrazione ed il forte potere contrattuale delle imprese commerciali. È comunque allo studio un progetto di regolamento delle strutture di mercato.

Francia. — In Francia l'organizzazione dei produttori è attualmente regolata da una serie di disposizioni legislative che, a partire dal 1962, hanno avuto lo scopo di favorire la formazione di un potere di mercato da parte degli stessi produttori. Tali leggi sono parte di una coordinata legislazione che interessa tutti gli aspetti strutturali e organizzativi della produzione agricola, intimamente legati fra loro e con il mercato.

Caratteristica saliente delle disposizioni legislative sul mercato dei prodotti agricoli è quella di impegnare il Governo e per esso il Ministero dell'agricoltura come parte responsabile della politica dei prezzi scelta democraticamente dai produttori. Per altro il Governo, sulla base dei consumi previsti e con una particolare centralizzazione della politica di mercato, si fa garante per le conseguenze di tale politica temute dai consumatori (1).

Le leggi vigenti hanno previsto:

1) *il fondo di regolarizzazione e di orientamento dei mercati dei prodotti agricoli* (FORMA), ente pubblico che, fra gli altri compiti, con il suo intervento finanziario, tende a facilitare l'operazione di vendita, di acquisto, di stoccaggio, di esportazione e di

(1) Cfr. A. PICCHI: op. cit.

importazione dei prodotti agricoli o di origine agricola. In particolare esso interviene nelle operazioni di ritiro dalla vendita di determinati prodotti, secondo il prezzo minimo stabilito su proposta del Comitato economico agricolo competente;

2) raggruppamenti di produttori riconosciuti (*Groupements de Producteurs*) possono essere: le cooperative agricole e loro unioni; le società di interesse collettivo (SICA); i sindacati e le associazioni costituite fra agricoltori con un fine professionale. Tutte queste forme organizzative degli agricoltori, qualora abbiano intrapreso, ed intendano esercitare anche in futuro funzioni di controllo del mercato secondo le prescrizioni di legge, devono ottenere il « riconoscimento » dal Ministero dell'agricoltura, dimostrando di aver svolto una sufficiente attività economica di preparazione e di organizzazione del mercato di uno o più prodotti agricoli affini che siano oggetto di norme comunitarie, dimostrando inoltre la disponibilità di adeguate attrezzature tecniche e l'avvenuta emanazione di norme di standardizzazione obbligatorie per i soci. La legge stabilisce che tali norme potranno essere adottate solo se ottengono per voto la maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale dei soci. I gruppi di produttori riconosciuti possono beneficiare di priorità nell'attribuzione di compiti e aiuti che lo Stato può conferire per l'organizzazione delle produzioni e per il condizionamento, lo stoccaggio, le trasformazioni a scopo di vendita all'ingrosso dei prodotti agricoli.

Prima dell'entrata in vigore della legge (1962) le Cooperative di produttori e le Società miste (SICA) erano circa 170, per quanto concerne gli ortofrutticoli.

Gran parte di questi organismi ha già ottenuto il « riconoscimento » del Ministero dell'agricoltura, ed i quantitativi che controllano sono in continuo aumento anche in virtù degli incentivi statali.

Tutti gli organismi associativi dei produttori controllano circa 5 milioni di quintali di ortofrutticoli (di cui 2 milioni di ortaggi e 3 di frutta) che rappresentano circa il 7 per cento della produzione totale commercializzata.

3. — *I Comitati economici agricoli* possono essere costituiti dai gruppi dei produttori riconosciuti di un determinato settore di prodotti e di una determinata zona. Essi emanano, a maggioranza di due terzi, regole comuni agli organismi che ne fanno parte e possono chiedere al Ministero dell'agricoltura

l'estensione obbligatoria di tali regole a tutti i produttori della regione di competenza, che potrà essere pronunciata dopo l'esito favorevole di apposito scrutinio segreto organizzato secondo determinate modalità. I Comitati economici agricoli possono anche chiedere l'estensione del *prezzo minimo* di ritiro dalla vendita. Sono organismi interprofessionali costituiti per due terzi di rappresentanti di gruppi di produttori riconosciuti e per un terzo di rappresentanti dei commercianti e degli utilizzatori.

4. — *La Commissione tecnica nazionale*, costituita in maggioranza da rappresentanti ministeriali e da una rappresentanza minoritaria, di produttori, commercianti e di titolari delle industrie alimentari, dà il proprio parere al Ministero dell'agricoltura sulle domande di riconoscimento dei gruppi di produttori, sulle domande di autorizzazione dei Comitati economici agricoli e sulle norme che si propongono di estendere a tutti i produttori.

5. — *Il regime contrattuale*: per legge sono stabiliti principi di regolamentazione dei rapporti fra produttori, compratori e trasformatori in vista di accordi interprofessionali.

Inghilterra. — In Inghilterra esistono i *marketing boards* che sono organi misti, ufficialmente controllati e abilitati a operare tutti i coordinamenti richiesti dalla dinamica del mercato dei prodotti agricoli. Essi possono anche adottare norme di limitazione delle superfici di coltivazione.

I *marketing boards* sono forme associazionistiche di tipo cooperativo che emanano regolamenti di mercato. Essi, per diventare operanti, devono seguire una lunga procedura al fine di poter prendere in considerazione le varie osservazioni degli interessati. I *boards* hanno anche la facoltà di comprare e vendere l'intero volume del prodotto regolamentato, indicare le persone o le loro agenzie a cui il prodotto può essere venduto dai produttori registrati. I *boards* hanno il potere di indicare le quantità e i prezzi delle merci che i produttori intendono vendere, nonché i periodi di vendita e di *standars* qualitativi e delle confezioni (1).

* * *

Anche in altri Paesi estranei alla Comunità economica europea sono diffuse forme di organizzazioni di produttori e di interventi per controllare l'offerta.

(1) Cfr. G. ORLANDO: op. cit. A. PICCHI: op. cit.

Nel corso di recenti viaggi negli Stati Uniti, nel Canada ed in Spagna, il Relatore ha avuto occasione di raccogliere notizie ed informazioni sull'organizzazione economica di quei produttori agricoli, che, sotto diverse forme, cercano di difendere i prezzi, di disciplinare la produzione e regolare la vendita dei prodotti.

È noto che negli *Stati Uniti*, per la regolazione dell'offerta dei prodotti agricoli sul mercato, si sono costituiti dei speciali Comitati (*marketing-boards*), composti da produttori e commercianti. Se i produttori, attraverso un *referendum* regolarmente autorizzato dal Governo, esprimono, a maggioranza, il parere di controllare la qualità e la destinazione del prodotto, i Comitati emanano norme cogenti per tutti i produttori della zona e determinano, sulle previsioni dell'andamento del mercato, la percentuale che ogni produttore deve destinare al consumo interno, all'esportazione oppure alla denaturazione. Queste regole variano a seconda delle derrate o dei prodotti da disciplinare. La vendita generalmente avviene attraverso le aste, che consentono di spuntare prezzi remunerativi.

Tale sistema è particolarmente praticato nel settore degli allevamenti, come il Relatore ha avuto modo di constatare nelle diverse località visitate. Speciale e determinante funzione esplica la Cooperativa del mercato del bestiame « Empire » nello Stato di New York. Attraverso i suoi 83 posti di vendita sparsi in tutto il territorio dello Stato, la cooperativa, composta di allevatori, riesce a controllare l'offerta del bestiame da macello e da allevamento. Ogni settimana affluiscono nei piccoli anfiteatri, dove si effettuano le « aste », i macellai e i compratori della zona e il capo di bestiame viene aggiudicato solo se il prezzo offerto è superiore al minimo stabilito dalla cooperativa, la quale altrimenti macella il bestiame direttamente ed assicura così un prezzo equo all'allevatore. Quest'ultima ipotesi si verifica molto raramente, perché i macellai non riescono ad acquistare se non attraverso la cooperativa e, quindi, sono costretti, per soddisfare i propri impegni, ad accettare tale disciplina. La cooperativa assolve pure ad altre funzioni di assistenza ed agevola anche l'esportazione.

Il sistema adottato nel Canada è simile a quello americano. Nell'Ontario appositi Comitati composti di produttori e commercianti fissano i prezzi minimi. Particolari e severe sanzioni colpiscono i produttori se vendono a prezzi inferiori a quelli stabiliti: ai pollicoli inadempianti vengono ritirate le licen-

ze di allevamento con la conseguente e definitiva chiusura dell'azienda.

In Spagna l'organizzazione cooperativistica si va largamente sviluppando nel settore oleario, sotto l'impulso del Sindacato nazionale degli olivicoltori. Impianti estrattivi moderni si vanno diffondendo nell'Andalusia ad iniziativa delle cooperative, che curano anche la vendita al dettaglio con propri spacci, aperti al pubblico delle grandi città. Anche se contrastata da grossi industriali, l'organizzazione verticale cooperativistica sta intraprendendo l'esportazione diretta dell'olio, eliminando così la parassitaria intermediazione.

Sinora il movimento cooperativistico spagnolo va rapidamente espandendosi specie nella provincia di Jaen, dove l'olivicoltura è esercitata da piccoli coltivatori ormai consapevoli che solo attraverso le cooperative possono aumentare i loro redditi.

Queste sommarie informazioni dimostrano ancora una volta come l'organizzazione economica in agricoltura, che va dalla disciplina della produzione alla regolazione dell'offerta, sia un'esigenza viva nei Paesi più diversi, i quali tentano di soddisfarla con varie forme di iniziative nel precipuo intento di elevare il reddito agricolo ed il tenore di vita delle popolazioni rurali.

III.

LE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI.

1. — La necessità di dotare i nostri produttori agricoli di un valido potere contrattuale, tale da completare favorevolmente il ciclo produttivo con l'acquisizione di prezzi remunerativi, fu avvertita da un gruppo di deputati della democrazia cristiana che, ad iniziativa dell'onorevole Truzzi e di molti altri parlamentari, tra i quali il Relatore, si rese promotore di una proposta di legge idonea a sollevare il problema e a portarlo all'attenzione del Parlamento.

Infatti la proposta n. 275, presentata sin dal 24 luglio 1963, affermava che « i nuovi caratteri assunti dall'economia agricola e le esigenze che si sono venute manifestando negli anni decorsi hanno posto in termini sempre più vivaci il problema del prezzo dei prodotti agricoli, come elemento essenziale del reddito e quindi della vitalità delle aziende. È necessario, cioè, che i prodotti dell'agricoltura realizzino prezzi che siano remunerativi e che mantengano con stabilità il livello richiesto, si da assicurare all'agricoltore un reddito tale da consentirgli l'esercizio del-

l'azienda e un soddisfacente tenore di vita ». Invero, come aveva constatato la Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura, sintesi tuttora valida dei problemi e delle aspirazioni di tutto il settore agricolo, il punto nodale di questo particolare aspetto dell'attività agricola consiste nel fatto che nell'agricoltura vige un « sistema di prezzi nel quale al produttore viene costantemente attribuita solo una insufficiente frazione del prezzo pagato dal consumatore », mentre la maggior parte di esso, ritenuta a giusta ragione eccessiva, si disperde nei meandri dell'intermediazione non sempre necessaria e molte volte artificiosa e parassitaria.

Sulla constatata insufficienza degli strumenti attuali a tutelare i prezzi dei prodotti agricoli e sulla necessità di fronteggiare gli adempimenti derivanti dalla regolamentazione del Mercato Comune Europeo la proposta di legge n. 275 proponeva un testo base per la organizzazione della produzione agricola da servire da punto di partenza per affrontarle e risolvere lo scottante problema.

Lo scopo, prefissato dagli onorevoli presentatori, veniva sostanzialmente raggiunto, perché l'attenzione dei vari settori produttivi, trasformativi e distributivi dei prodotti agricoli, anche sotto le incalzanti scadenze del Mercato Comune, si polarizzava su tale fondamentale problema e sui modi ed i termini previsti dalla proposta Truzzi. Pur non potendo negare l'esistenza della grossa questione, molti settori, portatori invero di interessi contrapposti, tentarono di liquidare il discorso con argomentazioni di natura formale, forse non del tutto infondati, nell'intento, però, di affossare l'iniziativa, che poteva pregiudicare interessi consolidati o rimuovere posizioni di potere artificialmente conquistati. Ma la ferma volontà di ambienti sindacali ed economici maggiormente rappresentativi degli interessi agricoli e sommamente pensosi della sorte dell'agricoltura italiana allargava la risonanza sull'argomento, dimostrando la perentorietà indilazionabile della sua soluzione.

Già nel settembre 1963 la Confederazione dei coltivatori diretti indisse un convegno sul potenziamento della cooperazione agricola che concluse i suoi lavori con un ordine del giorno in cui si indicavano le strutture convergenti (cooperative, consorzi agrari, associazioni di produttori) da potenziare e promuovere per la realizzazione di una efficiente organizzazione unitaria della produzione agricola.

Successivamente nel luglio 1964 sorgeva il Comitato d'intesa tra le organizzazioni di produttori agricoli, ad iniziativa della Confederazione coltivatori diretti, della Confederazione generale dell'agricoltura e della Federazione italiana dei consorzi agrari allo scopo di promuovere un'azione comune per il rafforzamento e lo sviluppo dell'organizzazione dei produttori, sul piano economico-professionale, in connessione anche con le esigenze e le prospettive derivanti dalla politica agricola della Comunità Economica Europea. Nella riunione del gennaio 1965 il Comitato d'intesa deliberava di dare l'avvio all'autonoma iniziativa dei produttori per lo svolgimento di una azione organica ispirata ai seguenti criteri:

a) intensificazione del movimento cooperativo per la valorizzazione della produzione, mediante un potenziamento delle strutture cooperativistiche già esistenti e il promovimento di nuove cooperative specializzate, di primo e di grado superiore, da costituire con la partecipazione ed assistenza dei Consorzi agrari provinciali e della loro Federazione;

b) promovimento di un'azione volta alla costituzione di associazioni tra produttori, per singolo prodotto e per gruppo omogeneo di prodotti, che, integrando quelle già esistenti, completino un quadro istituzionale della rappresentanza specializzata dei produttori agricoli, su base unitaria e democratica, al fine di un'autodisciplina della produzione e della regolazione del mercato dei prodotti, per rispondere tempestivamente e adeguatamente alle esigenze di tutela economica e di sviluppo produttivo poste dalla progressiva attuazione della politica agricola del Mercato Comune Europeo.

Anche altre organizzazioni sindacali hanno avvertito l'urgenza del problema e hanno dato luogo a dibattiti ed incontri che hanno condotto al promovimento di iniziative associative.

2. — Il largo ed approfondito dibattito, che interessò organizzazioni sindacali e politiche, stampa quotidiana e specializzata, convegni di studio e deliberazione assembleari di categoria, portò alla modifica sostanziale della proposta n. 275 attraverso la presentazione di una serie di emendamenti, che assunsero una definitiva stesura nella versione, concordata dai quattro partiti della maggioranza governativa, e presentati nella seduta della Commissione agricoltura il 12 gennaio 1966. In quella circostanza il Relatore ebbe a sottolineare che il nuovo testo, come sostanzialmente veniva a

configurarsi con la presentazione degli emendamenti, proponeva la soluzione del problema tenendo conto di due dati fondamentali, rappresentati dagli obiettivi che i Regolamenti comunitari intendono raggiungere e dagli orientamenti del Programma di sviluppo economico. E specificatamente chiariva che i Regolamenti comunitari prevedono due tipi di organizzazione di mercato dei prodotti agricoli per assicurare un prezzo equo ai produttori: una organizzazione che punta sul prezzo garantito (sistema rigido) per i cereali e il riso, ed ultimamente l'olio di oliva, ed un'altra, che punta, invece, su di un regime di prelievi nei confronti dei Paesi terzi e prezzi di orientamento nell'interno della Comunità, sicché, specie per questo secondo sistema, è indispensabile la presenza di un adeguato potere contrattuale da parte dei produttori per spuntare prezzi remunerativi.

Di qui l'assoluta necessità delle Associazioni dei produttori nei settori delle carni suine, uova e pollame, vini, ortofrutticoli, zucchero, olio, carni bovine e prodotti lattiero-caseari.

3. - D'altra parte, il Piano quinquennale di sviluppo pone come obiettivo di fondo della programmazione « il raggiungimento di una sostanziale parità fra la produttività, espressa in termini di reddito, del settore agricolo e quella degli altri settori, nonché di una sostanziale parità nei livelli di produttività delle diverse zone agricole del Paese ».

Il richiamo alla produttività come volano per raggiungere posizioni comparabili con altri settori economici postula una moderna ristrutturazione dell'agricoltura italiana in attuazione delle indicazioni fornite dalla Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura e in armonia con gli impegni comunitari.

Sostanzialmente il piano di sviluppo prospetta una molteplicità di interventi coordinati nel settore agricolo che mirino, come è stato efficacemente sintetizzato (1), ai seguenti tre risultati principali:

1) ristrutturazione ed ammodernamento dell'apparato produttivo dell'agricoltura in funzione dello sviluppo della produttività, con particolare riguardo alla migliore utiliz-

zazione del territorio, alla giusta consistenza e alla idonea qualificazione professionale della popolazione agricola, alla ricomposizione fondiaria, all'ampliamento delle dimensioni aziendali e all'incoraggiamento delle posizioni imprenditive e della proprietà coltivatrice, nonché alla specializzazione produttiva per zone omogenee e all'aggiornamento degli orientamenti produttivi, secondo le esigenze di mercato e con particolare cura per l'incremento della produzione nei settori zootecnico e ortofrutticolo;

2) organizzazione e difesa economica della produzione agricola, in funzione di una maggiore efficienza produttiva delle aziende e, conseguentemente, di un incremento del reddito *pro capite* degli addetti alla agricoltura, da perseguire mediante un contenimento dei prezzi dei mezzi tecnici occorrenti alle aziende agricole, una disciplina della produzione per proporzionarla quantitativamente e qualitativamente alle esigenze di mercato, una regolazione e stabilizzazione del mercato dei prodotti agricoli, una elevazione del potere contrattuale dei produttori agricoli nei rapporti con l'industria ed il commercio del settore alimentare, la acquisizione a favore dei coltivatori di una quota maggiore di valore aggiunto derivante dalla trasformazione industriale, dalla lavorazione e dalla commercializzazione dei prodotti agricoli;

3) interventi compensativi nella redistribuzione del reddito nazionale particolarmente mediante il sistema previdenziale e la politica di sicurezza sociale (assegni familiari coltivatori, parità di prestazioni assistenziali con le altre categorie di lavoratori, fiscalizzazione dei contributi unificati e dei contributi per la pensione e la mutua ai coltivatori diretti, ecc.), in funzione di una effettiva, operante solidarietà intersettoriale ed intercategoriale che sopperisca ai limiti naturali dello sviluppo agricolo, trasferendo anche all'agricoltura i benefici del maggior ritmo di incremento della produttività che si può conseguire nelle attività extragricole, e garantendo infine, per questa via, quella parità in termini di reddito che resta l'obiettivo di fondo della programmazione dell'agricoltura.

4. - Da un'analisi anche sommaria dei tre obiettivi prospettati, appare evidente che, se il primo è interamente conseguibile in tempi relativamente lunghi e presumibilmente alla fine dell'arco ventennale previsto dal Programma e che il terzo (anche se di rapida attuazione, ma non di diretto incremento della

(1) A. TARTAGLINI: *L'organizzazione economica della produzione agricola nelle direttive del « Programma quinquennale »* - Gioventù dei campi - Quaderno n. 6 Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti - Roma.

produttività), incontra limiti, resistenza e ritardi; il secondo può realizzarsi in tempo relativamente breve senza uno sterile aggravio per la pubblica spesa, operando prevalentemente nello stretto ambito del settore produttivo ed anche nell'attuale realtà agricola. Insomma il recupero di una congrua parte di valore aggiunto dei prodotti agricoli, che ora si disperde negli esosi e spesso inutili rivoli dell'intermediazione, rappresenta un *prius* indispensabile sia per ottenere un immediato aumento di reddito per il settore agricolo sia per assicurare la sopravvivenza delle aziende che così potranno affrontare i tempi lunghi necessari per ogni serio e produttivistico ammodernamento. Questa convinzione è stata sempre conclamata dal Relatore sin dalle sue prime esperienze parlamentari e ribadita nei numerosi interventi e relazioni, ed il riconoscimento di tale assunto, ormai condiviso dalla generalità di studiosi e operatori di politica agraria, comprova la giustezza di una meditata impostazione. In questo quadro e con i cennati obiettivi, da conseguirsi principalmente puntando sull'intelligente e volitiva operosità degli imprenditori agricoli, anche il Programma non poteva non riconoscere che « la funzione primaria per la stabilizzazione dei mercati competerà pur sempre alle organizzazioni dei produttori, nella misura in cui esse siano le dirette rappresentanti ».

E a tal fine vengono fissati i requisiti essenziali perché alle Associazioni possano essere conferiti, con il loro riconoscimento, compiti di natura pubblica: « sarà inoltre studiata la possibilità di attribuire poteri regolamentari a forme associative per settore produttivo, aperte alla generalità dei produttori, singoli od associati, e da essi governati con statuti che garantiscano la democraticità e la tutela degli interessi della collettività ».

Obbedisce a tali esigenze il testo della proposta di legge elaborato e presentato dagli onorevoli Truzzi, Colombo Renato, Zucalli e Montanti e sottoposto ora all'esame della Camera.

5. — Giova sottolineare, onorevoli colleghi, che, in considerazione dell'importanza singolare della proposta di legge, il suo esame largo, approfondito, responsabile e sereno, si è protratto per ben ventuno sedute in Commissione Agricoltura, sotto la guida intelligente ed esperta del Presidente Sedati, e si è arricchito, durante la discussione generale, di interventi qualificati degli onorevoli Truzzi, Imperiale, Ferrari Riccardo, Ognibene, Bignardi, Armani, Antonini, Prearo, Ceruti Carlo,

Mengozi, Ferraris, Marras, Angelini, Gerbino, Stella, Beccastrini e Bo.

La Commissione ha pure esaminato ben sessantacinque emendamenti diretti a modificare la proposta secondo le particolari visuali di ciascun Gruppo ed in attuazione di particolari valutazioni espresse durante la discussione generale. Proprio perché su alcune fondamentali questioni la discussione è stata particolarmente accentuata, corre l'obbligo al Relatore di illustrarle e di esprimere un sereno e motivato giudizio.

Unanime, in verità, il riconoscimento della necessità per il settore agricolo di creare organismi idonei a valorizzare i suoi prodotti, di razionalizzare le produzioni secondo le richieste di mercato, di disporre degli strumenti diretti a realizzare le direttive del Programma di sviluppo e della Comunità economica europea; in definitiva è stata riconosciuta l'esigenza che per conseguire prezzi remunerativi e, in genere, aumentare il reddito agricolo, è necessario puntare decisamente sull'Associazione dei produttori.

Divergenze di opinioni sono invece affiorate sulla natura, consistenza, compiti e funzionamento dell'Associazione.

Il Relatore, pertanto, dopo aver trattato alcune questioni preliminari cercherà di illustrare le singole proposte alternative e le principali contestazioni.

a) *Questioni preliminari.*

6. — Nel corso del dibattito sono state mosse alcune obiezioni tendenti a rinviare l'esame della proposta nel merito, condizionandolo alla soluzione di talune questioni preliminari ed all'osservanza di determinati adempimenti e scadenze pregiudiziali.

Così sono state avanzate da qualche parte eccezioni: sulla costituzionalità della proposta di legge, profilandosi l'opportunità — su cui la Commissione non ha convenuto — di richiedere un parere alla Commissione Affari costituzionali; sulla necessità di un giudizio preliminare da parte del C.N.E.L.; di attendere la formale approvazione del Programma di sviluppo; ed infine di conoscere il contenuto del Regolamento tipo od anche del meccanismo comune a tutti i regolamenti della C.E.E.

A) Anche se non formalmente sollevata né sufficientemente motivata, l'eccezione di incostituzionalità, concernente « i riflessi che le previste forme associative potrebbero avere sulla libertà di iniziativa economica », va subito affrontata per non assecondare fallaci illusioni in quegli ambienti che ritengono pre-

giudicati i loro interessi delle preconizzate associazioni di produttori.

È doveroso ricordare, innanzitutto, che la proposta di legge non persegue lo scopo di creare le associazioni, bensì di pretendere una serie di requisiti indispensabili al loro riconoscimento ai fini di conferire loro alcuni poteri regolamentari nell'interesse della generalità e limitati a ben ristretti settori, vincolanti anche nei confronti dei non soci. È precisamente l'articolo 13 della proposta di legge che impone obblighi anche ai non soci. Ma la disposizione è così cautamente formulata e ristretta unicamente ad ipotesi disciplinate da leggi vigenti e dai regolamenti comunitari, da apparire solo un timido tentativo per una regolamentazione dell'organizzazione e della difesa economica della produzione agricola, la quale, dovrebbe essere ben più cogente ed estesa, se volesse conseguire appieno quella « utilità sociale » attraverso « programmi e controlli opportuni » previsti ed auspicati appunto dall'articolo 41 della Costituzione. Quindi, non provvedimenti incostituzionali, bensì solo incompleto e parziale potere contrattuale e regolamentare delle associazioni, specie in concomitanza di produzioni anormali e di particolari congestioni di mercato.

Il Relatore, a tal proposito e allo scopo di colmare una evidente lacuna della proposta di legge in esame, auspicherebbe che fosse inserito nella legge l'articolo 14 della seconda stesura dell'iniziativa Truzzi e poi inopinatamente scomparso nell'ultima versione.

Esso suona così: « Quando si verificano gravi perturbazioni di mercato, i programmi di produzione e commercializzazione predisposti dall'associazione e riconosciuti, con provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conformi alle esigenze generali dell'economia agricola, saranno a cura della associazione medesima, portati a conoscenza di tutti i produttori interessati della zona con idonee forme di pubblicità.

Gli imprenditori agricoli, anche estranei all'associazione, i quali non si attengono alle prescrizioni di tali programmi, potranno essere esclusi, fino alla durata massima di tre anni dalla data di accertamento della infrazione, dalla concessione di contributi statali e degli altri benefici previsti dalle leggi in vigore per l'attuazione di interventi intesi a facilitare il collocamento e la tutela economica del prodotto, nonché per il miglioramento ed esercizio delle aziende agricole.

Prima di adottare il provvedimento previsto dal primo comma, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può indire un *referendum*

fra tutti i produttori della zona e del settore interessato.

Il provvedimento che indice il *referendum* ne stabilisce le modalità di svolgimento ».

Questa particolare disciplina, che collima perfettamente con l'utilità sociale prevista dall'articolo 41 della Costituzione, integra, sia pure non compiutamente, i presupposti indispensabili per la creazione di un effettivo potere contrattuale che, per essere efficace, come è stato prima rilevato, deve poter controllare la globalità di un determinato prodotto.

In difetto, quindi, di ogni parvenza di incostituzionalità, il parere della Commissione Affari costituzionali appare evidentemente superfluo, sia perché « i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale » (articolo 18 della Costituzione), sia perché l'articolo 41 della Costituzione prevede che « la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali »; finalità appunto che intende perseguire la proposta di legge in esame.

B) L'utilità dell'invocato parere del C.N.E.L. è indubbiamente evidente, anche se la sua mancanza non è certo preclusiva ad una valida, adeguata ed efficace attività legislativa.

Già nella seduta del 10 febbraio 1965, in concomitanza del parere sul regolamento del mercato ortofrutticolo, il C.N.E.L. ebbe così ad esprimere il suo giudizio sulle organizzazioni dei produttori: « A parere unanime del C.N.E.L. il proposito di agevolare concretamente la costituzione e il funzionamento di associazioni di produttori ortofrutticoli, accordando loro concorsi, sia pure transitori e degressivi, nelle spese generali di gestione, aiuti finanziari per l'esplicazione della loro attività, compiti specifici così nel settore tecnico (miglioramento qualitativo della produzione) come in quello economico (adattamento della produzione alle possibilità di collocamento) e in quello della commercializzazione (creazione di infrastrutture e interventi sul mercato), merita, in linea di principio, favorevole accoglimento in Italia dove manca un mercato nazionale degli ortofrutticoli, e, per la massima parte dei prodotti, si hanno solo mercati zionali a sé stanti, retti da proprie consuetudini e privi di un serio coordinamento con gli altri mercati, vicini o lontani, degli stessi prodotti ». Il parere poi più oltre prosegue: « Poiché, poi, nessun limite per quel che riguarda il numero minimo degli associati, né per la sfera di azioni del *groupement* condiziona la con-

cessione del riconoscimento, appare evidente la possibilità di una pluralità di associazioni riconosciute anche in uno spazio ristretto. Il C.N.E.L. ritiene che sia nella logica della regolamentazione proposta la concessione del riconoscimento anche a *organismi di secondo grado*. Se, infatti, tra i compiti delle associazioni riconosciute sono quelli di equilibrare produzioni e consumi e di « garantire una concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione nella fase della produzione », si ritiene assai difficile che piccolissimi organismi manovranti quantitativi relativamente modesti di prodotti e a sfera zonale limitata possano conseguire lo scopo voluto se non si colleghino in organizzazioni integrate-operanti in regioni più vaste e su diversi mercati — che ne armonizzino le attività, evitando che, per l'adozione di criteri differenti e la ridotta visione della situazione, essi finiscano per nuocersi vicendevolmente e frustrare gli scopi che il provvedimento in esame si propone di raggiungere. Anche sotto l'aspetto della *difesa dei prezzi*, sembra chiaro che solo organismi di questo tipo, i quali abbiano la diretta conoscenza di grandi mercati di consumo nazionali, comunitari, esteri, possano trovare per i prodotti che commercializzano sbocchi più convenienti di quelli che normalmente si offrono a piccole organizzazioni, adeguando effettivamente l'offerta alla domanda e presentandosi con prodotti garantiti, eventualmente, *da una comune denominazione di origine e di marca*.

Si conclude sull'argomento affermando che gli organismi di secondo grado si rendono particolarmente necessari per compiti di coordinamento delle associazioni aderenti, di consulenza tecnica, di armonizzazione dei criteri e dei sistemi di condizionamento e di commercializzazione dei prodotti, di contrattazione collettiva, di vendita in comune, di assistenza commerciale, di studio dei mercati, di informazione e di propaganda ».

Già in questi limitati brani sono contenute positive valutazioni sull'intelaiatura complessiva della proposta di legge Truzzi ed altri, che ricalca, nelle sue linee essenziali e fondamentali ed in riferimento alla natura, compiti e finalità dell'associazione dei produttori, il testo del regolamento su cui il C.N.E.L. esprimeva il suo parere.

Ma ancora in altra circostanza e precisamente nella seduta pomeridiana del 21 aprile 1966 ed in occasione dell'esame dei problemi concernenti le attrezzature agricole di mercato, la Commissione permanente per l'agricoltura del C.N.E.L. ebbe ad esprimere un

giudizio globalmente positivo sulla proposta Truzzi, così argomentando: « Il Presidente riassume la discussione prendendo atto della convergenza di opinioni sulla gestione da parte dei produttori associati, qualunque sia la forma della loro associazione.

Rivela che una certa convergenza si è manifestata nei riguardi delle organizzazioni prefigurate nella proposta di legge del deputato Truzzi, in quanto nelle stesse trovano posto tutte le altre forme di associazione (cooperative, consorzi, enti di sviluppo, ecc.) ».

Anche in occasione dell'esame in corso dei problemi relativi alla organizzazione dei produttori in seno alla commissione permanente dell'agricoltura del C.N.E.L. l'opinione prevalente ribadisce il giudizio positivo, già espresso nelle precedenti sedute, sulle linee fondamentali della proposta Truzzi.

L'esigenza, quindi, avvertita di un preventivo esame da parte del C.N.E.L. del provvedimento è stata anche soddisfatta. Anzi giova riportare il pressante monito che il C.N.E.L., ha, a proposito della organizzazione dei produttori, sollevato circa due anni or sono e che può suonare incitamento al Parlamento per accelerare l'approvazione della presente proposta ora che la Comunità agricola europea sta diventando una realtà operante: « E, inoltre, da considerare con preoccupazione il fatto che, mentre negli altri Paesi della Comunità si è avvertita la necessità inderogabile di approntare tempestivamente gli strumenti giuridici ed economici occorrenti per affrontare efficacemente il processo di integrazione economica europea e di adattamento a realtà nuove, in Italia l'organizzazione della produzione agricola è ancora lontana dall'aver un assetto soddisfacente, e poco si è fatto, dopo la stipulazione del Trattato di Roma, per adeguare nel corso del periodo transitorio le condizioni della nostra agricoltura alla nuova situazione che va rapidamente creandosi.

Tanto più immediata appare l'urgenza di far sì che la produzione agricola italiana possa organizzarsi e attrezzarsi al livello dell'organizzazione e delle attrezzature degli altri Paesi della Comunità, quando si considera come tutti i Regolamenti sinora approvati e quello — come l'ortofrutticolo — in corso di approvazione, insistano sulla necessità di orientamenti, senza, peraltro, precisare chi questi orientamenti debba dare e in base a quali criteri debbano essere suggeriti o, nel fatto, attraverso il meccanismo del prezzo, imposti.

Il problema non può essere ulteriormente trascurato ed è indispensabile che, nel quadro di una politica agraria del nostro Paese, ca-

pace di meglio coordinare l'intervento pubblico e le varie responsabilità dei privati, singoli o associati, si provveda con la massima possibile sollecitudine ad impostare e varare un organico piano che colmi la grave lacuna ».

Questo accorato appello, in verità, è stato nel frattempo accolto dal Governo e dal Parlamento: l'impostazione della politica agraria, contenuta nel Piano quinquennale di sviluppo (anche se qualche carenza sia stata in esso riscontrata), il varo delle numerose leggi agrarie, dalla creazione degli Enti di sviluppo all'AIMA, dalla riforma dei patti agrari allo sviluppo della proprietà coltivatrice, al superamento dei contratti abnormi come l'enfiteusi ed istituti similari, al Piano verde n. 2 ed all'incentivazione delle produzioni pregiate, al vasto programma irriguo in via di puntuale attuazione, rappresentano la testimonianza più eloquente di una chiara prospettiva di sviluppo.

Anche le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'impresa agricola hanno tempestivamente proceduto su tutto il territorio nazionale alla creazione delle Associazioni dei produttori, pronte ad assolvere ai compiti che i Regolamenti comunitari e la conseguente nuova realtà agraria e mercantile impongono: il loro riconoscimento e l'effettiva loro operatività dipendono dallo strumento legislativo che stiamo esaminando e che rappresenta il completamento del quadro istituzionale della nuova agricoltura italiana.

C) Altra eccezione sollevata durante la discussione in Commissione, riguarda la necessità di attendere l'approvazione formale del Programma quinquennale di sviluppo prima di procedere all'esame e, quindi, all'approvazione della presente proposta di legge.

Occorre preliminarmente rilevare che è quasi unanimemente condivisa da tutti i Gruppi la parte del programma agricolo riflettente l'utilità della presenza di Associazioni di produttori ed, in genere, l'indispensabilità di organizzare la produzione agricola e di partecipare in maniera più incisiva alla prima fase di valorizzazione e di commercializzazione dei prodotti. E questa necessità è viva e sentita indipendentemente dal Programma di sviluppo, sicché la creazione di organismi associativi può, per tali ragioni, prescindere dalla presenza ed approvazione del Piano. Evidentemente è perfettamente logico che ogni strumento di attuazione di una determinata politica agraria debba uniformare la sua azione alle direttive ed alle scelte impegnativamente determinate. Ma di qui discende una distinzione tra la strutturazione di tali organi-

smi e il contenuto della loro azione: e le Associazioni debbono operare, afferma la proposta di legge, in armonia con le direttive del programma di sviluppo economico e della Comunità economica europea.

Sicché le Associazioni possono sorgere, come fatto organizzativo, indipendentemente dal Piano, ma, per essere riconosciute, debbono adottare risoluzioni e intraprendere azioni, pur previste dalla proposta di legge, secondo le cennate direttive e i conseguenti programmi.

D) Uguali considerazioni occorre fare in riferimento ai regolamenti comunitari ormai quasi tutti approvati: nella fase operativa le associazioni adegueranno le loro deliberazioni e le loro attività alle prescrizioni e agli indirizzi dei regolamenti. E può anche agevolmente affermarsi che la strutturazione delle associazioni, così come previste dalla presente proposta di legge, è, in linea di massima, idonea a realizzare gli adempimenti della politica agricola comunitaria.

Le considerazioni svolte, a parere del Relatore, dimostrano ampiamente che le eccezioni pregiudiziali non hanno fondamento, anzi risulta da tutto il complesso delle argomentazioni e osservazioni non solo l'indispensabilità di rendere operanti le associazioni di pro legge e una serie di leggi sempre più incisive sollecitamente per colmare la denunziata grave lacuna ora che i Regolamenti comunitari premono, con la loro compiuta approvazione, sulla non consolidata intelaiatura della agricoltura italiana.

b) Soluzioni alternative.

7. — Alcuni colleghi dell'opposizione hanno eccepito che le associazioni dei produttori, come regolate dalla proposta Truzzi, non rispondono allo scopo e, in alternativa, a volte congiuntamente altre volte separatamente, hanno proposto di affidare i compiti previsti, esclusivamente alla Cooperazione, all'AIMA ed agli Enti di sviluppo.

È agevole osservare che la soluzione cooperativistica ci trova apertamente consenzienti, appunto perché sarebbe la più idonea a risolvere il problema; anzi la presente proposta di legge e una serie di leggi sempre più incisive tendono proprio allo sviluppo del sistema cooperativistico, perché possa animare l'intero settore agricolo. Ma la nostra realtà cooperativa in precedenza illustrata nei suoi aspetti positivi e nei suoi aspetti negativi, nei suoi squilibri e nei suoi limiti dimensionali, territoriali e settoriali, non consente la possibi-

lità concreta di un'efficace controllo dell'offerta e quindi di conferire ai produttori un sufficiente potere contrattuale.

Questa situazione di fatto, che certamente verrà ad essere modificata sotto la spinta di un'incisiva politica diretta a favorire l'espansione qualificata del movimento cooperativistico (non solo attraverso agevolazioni concrete e permanenti, ma specialmente aggiornando la legislazione regolatrice) costituisce un non trascurabile elemento che spinge a ricercare e predisporre strumenti di più agevole realizzazione per risolvere con sollecitudine il problema del potere contrattuale in agricoltura, nella speranza anche di sollecitare e spronare, così, lo spirito associazionistico in ambienti e zone refrattarie ad ogni iniziativa cooperativistica.

Per altro non mancano preoccupazioni e riserve sulla idoneità dell'attuale strutturazione delle cooperative a realizzare un efficace potere contrattuale in agricoltura. « Il carattere di essenzialità del controllo della produzione — scrive ad esempio G. Galizzi — (1) in rapporto al potere contrattuale dei gruppi di vendita degli agricoltori condiziona in misura determinante, com'è logico attendersi, la struttura organizzativa di tali associazioni. Avendo esse un carattere puramente strumentale, è naturale che la loro organizzazione debba adeguarsi alla natura dei problemi da risolvere.

Per amore di semplicità, ma anche in funzione dei naturali orientamenti di politica economica, limitiamo le nostre osservazioni alla forma più elementare e comune sotto la quale si trova a disposizione dell'agricoltore lo strumento necessario per l'organizzazione, la cooperazione volontaria, nell'ipotesi, valida in assai larga misura, che le conclusioni tratte per essa siano estensibili alle altre forme associative.

Secondo l'analisi prima sviluppata, ma escludendo per il momento la considerazione delle ripercussioni dell'azione degli agricoltori non associati — è la natura dell'esame che impone tale limitazione — un organismo cooperativo per potere acquisire un sufficiente potere contrattuale deve soddisfare — prosegue ancora il Galizzi — a due condizioni essenziali:

a) controllare un sufficiente volume dell'offerta del prodotto;

b) possedere unità e coesione tra i soci.

(1) GIOVANNI GALIZZI: « *La politica di mercato in agricoltura: Le implicazioni circa la struttura delle organizzazioni dei produttori* » — Tavola Rotonda Maremmana — Roma 4 aprile 1966.

Ora, per uno dei paradossi che è tanto frequente incontrare nella economia del settore agricolo, la ragione di forza della cooperativa, il controllo di un sufficiente volume dell'offerta, diviene allo stesso tempo il fattore della debolezza organica dell'organismo cooperativo.

Lo sviluppo del potere di mercato è infatti diretta funzione dell'aumento della frazione dell'offerta che la cooperativa è capace di controllare. Ciò significa, a parità di altre condizioni, l'accrescimento del numero dei soci, l'allargamento dell'area geografica dove è dispersa la produzione controllabile, l'estensione delle funzioni svolte dalla cooperativa. Ma queste nuove realtà frappongono sempre maggiori ostacoli alla conservazione ed al conseguimento della unità e della coesione necessaria.

L'organismo cooperativo è una libera associazione di individui controllata democraticamente. Essa esige quindi come prima condizione una costante e fattiva partecipazione dei soci al suo governo. A ciò invece si oppongono la maggiore estensione dell'area di produzione e lo sviluppo di nuove attività. La prima infatti aumentando la distanza media tra la residenza dei membri e la sede di governo della cooperativa, rende sempre meno attraente perché più onerosa l'azione di controllo del socio. Analogamente, lo sviluppo di nuove funzioni, come conseguenza delle economie di scala e dei vantaggi di integrazione realizzabili, esige nuove e maggiori capacità tecniche ed imprenditoriali, avvia un processo di concentrazione del potere decisionale, e quindi una mobilità e rapidità di decisioni che male si conciliano con la tradizionale forma di controllo, un controllo invero che, per il livello di preparazione richiesto, tende ad essere sempre meno compatibile con la capacità dell'agricoltore.

In secondo luogo l'organismo cooperativo esige per sua natura l'omogeneità dei soci come presupposto della convergenza di interessi. Ma l'aumento del numero dei soci conduce allo sviluppo della loro eterogeneità. Varie sono le ragioni. Accanto ai forti produttori con bassi costi di produzione compaiono agricoltori piccoli e con alti costi, cosicché diviene più difficile concordare sul prezzo di vendita del prodotto che si ritiene più remunerativo. S'accresce inoltre la differenziazione degli ordinamenti produttivi e quindi dell'interesse personale dell'attività della cooperativa. Infine, l'aumento del numero dei soci implica una maggiore numerosità delle esperienze personali e delle matrici socioculturali dalle

quali si originano tali esperienze, e come conseguenza s'accrescono le difformità circa i criteri di guida della loro armonizzazione.

La cooperazione volontaria ha influenza inoltre solo nell'ambito dei soci, il suo potere condizionatore è strutturalmente nullo nei confronti degli agricoltori non associati. In altri termini essa dimostra di possedere per l'esercizio di un potere contrattuale una fatale debolezza strutturale, un'incapacità organica a fungere da strumento capace di garantire il successo di una razionale politica di mercato, che voglia quindi in quanto tale essere risolutiva anche del problema del reddito agricolo.

È necessario di conseguenza rinunciare al mito della cooperazione volontaria, liberare l'evoluzione della struttura organizzativa delle associazioni di mercato in agricoltura dagli inceppi di concezioni teoriche e politiche inadeguate ad affrontare la realtà nuova.

Di questo sfasamento tra realtà e teoria — sono sempre valutazioni formulate dal Galizzi — si è vista la conseguenza negativa dell'insuccesso della cooperazione volontaria come congegno per esprimere un potere contrattuale.

Ora, ciò non significa condanna della cooperazione volontaria di mercato. Si è ben lontani da non riconoscerle una funzione primaria e condizionatrice nella soluzione del problema di fondo dell'agricoltura. All'opposto questa disamina critica ha esclusiva finalità di rafforzamento della cooperazione volontaria.

Si intende solo smitizzare la posizione che l'organismo cooperativo occupa da decenni nel contesto della politica agraria italiana.

La cooperazione volontaria rappresenta e deve continuare a rappresentare in una società democratica lo strumento di base della politica di mercato. Ciò che è errato è ritenere che per il solo fatto di esistere essa possa risolvere ogni questione connessa a tale politica. S'impone in altri termini l'adozione di provvedimenti legislativi capaci di aiutare l'agricoltore nella formazione di quel tipo di cooperativa che oggi non è in grado di costruire con le sue sole forze ».

8. — Intanto anche la proposta di affidare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) il compito dell'organizzazione economica si dimostra non consistente ed adeguata sol che si esamini la competenza di tale Ente e la problematica multiforme dell'organizzazione economica della produzione agricola e la complessità della

formazione di un efficace ed articolato potere contrattuale. Il meccanismo operativo dell'A.I.M.A. accusa la sua sussidiarietà ed, in definitiva, resta fuori dall'impostazione fondamentale prevista dai regolamenti comunitari. Peraltro può esercitare la sua funzione soltanto, e non necessariamente in misura esclusiva ed insostituibile, quando sono previsti prezzi minimi col conseguente acquisto obbligatorio delle derrate offerte. Invece l'organizzazione economica dei produttori, secondo le direttive del programma di sviluppo e la politica agricola comunitaria, poggia primieramente, se non quasi esclusivamente, sulla privata iniziativa, che con pronta immediatezza può affrontare e risolvere i complessi problemi che il settore presenta, mentre la azione pubblica è prevista in limitate ipotesi. Esperienze nostrane e straniere dimostrano che l'indirizzo adottato è il più valido ed efficace, ed, in definitiva, presenta minori inconvenienti, mentre, d'altra parte, impegna la corresponsabilità degli interessati, rendendo, perciò, più sollecita e convinta l'azione conseguente.

Peraltro l'A.I.M.A. ha competenza esclusivamente nel settore mercantile, e con le pesanti remore derivanti da un organismo decisionale centralizzato che dovrebbe provvedere per tutti i prodotti e per tutte le operazioni; mentre resta completamente esclusa dall'organizzare la produzione e dai numerosi altri compiti che globalmente concorrono a costituire il potere contrattuale dei produttori. La norma poi che stabilisce che « compete all'Azienda la differenza tra i prezzi indicativi e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantità vendute » (articolo 13, ultimo comma) non concorre certamente a far conseguire al produttore il massimo reddito ricavato dal collocamento del suo prodotto. Certamente, accanto all'A.I.M.A., è indispensabile un articolato ed efficiente sistema organizzativo promosso e diretto dagli stessi interessati.

9. — Ragioni analoghe a quelle addotte per dimostrare l'impossibilità di affidare all'A.I.M.A. l'organizzazione economica dei produttori agricoli valgono anche per gli Enti di sviluppo. Appare opportuno definitivamente chiarire che nell'attuale contesto della politica agraria e secondo la disciplina prevista dalle leggi costitutive, gli Enti di sviluppo non hanno compiti che si possono definire di « gestione », bensì di promozione e di assistenza dell'impresa agricola. Ogni altra caratterizzazione ed ogni tentativo di affidare funzioni dirigitivi-

che, dirette a sostituire od a fortemente condizionare l'iniziativa imprenditoriale, vanno decisamente respinti come ipotesi che si collocano fuori del sistema. Peraltro basta esaminare le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, che conferiscono agli Enti di sviluppo i compiti operativi per convincersi della funzione sussidiaria affidata a tali Enti, mentre protagonisti principali restano i produttori agricoli.

Esistono indubbiamente evidenti problemi di rapporti tra gli organismi che possono interferire sulla formazione e nell'attività della organizzazione economica: essi vanno esaminati e regolati in modo che l'agognato potere contrattuale possa consolidarsi ed operare positivamente.

10. — Ebbene, a parere del Relatore, le Associazioni dei produttori, le Cooperative, i Consorzi agrari, la Federconsorzi e gli Enti di sviluppo possono armonicamente e con attività complementari, integrarsi a vicenda, assolvendo ai propri compiti istituzionali volti al comune obiettivo di rendere effettivo ed operante il potere contrattuale dei produttori agricoli.

Trattasi di un quadro istituzionale che si va delineando, proteso a potenziare l'agricoltura italiana in una ordinata ripartizione di funzioni sì da assicurare il conseguimento del massimo reddito ai produttori agricoli.

11. — Dal complesso delle questioni trattate la proposta di legge in esame appare lo strumento più idoneo ad affrontare la soluzione del problema che ci occupa.

Tuttavia, nel merito, ulteriori contestazioni vanno affrontate e chiarite per dimostrare come esigenze di funzionalità ed efficienza abbiano guidato i presentatori nel proporre il testo al nostro esame.

È stata paventata e criticata l'esclusione di piccoli produttori e ciò per favorire la presenza determinante dei grossi imprenditori. In effetti questa preoccupazione non è fondata: basta rilevare che nelle associazioni che si sono costituite o si vanno costituendo, per quanto riguarda l'olivicoltura, sono stati esclusi produttori che hanno la disponibilità sino a 5 quintali di olive, pari ad un solo quintale di olio; e, per quanto riguarda la viticoltura, vengono esclusi i produttori sino a 10 quintali di uva, pari a sette quintali di vino.

Trattasi, invero, non di imprenditori agricoli, bensì di autoconsumatori, mentre le associazioni tendono, invece, ad operare per

quantitativi commerciabili, suscettibili di produrre il maggiore reddito possibile dalla vendita e non anche quelli che sono fuori del mercato. L'insistenza, poi, con cui si cerca di contrapporre tra di esse le imprese agricole di diverse dimensioni e consistenza ormai è del tutto artificiosa, in quanto il complesso delle leggi agrarie, approvato dal Parlamento in questi ultimi tempi, porterà alla unificazione dell'agricoltura italiana intorno all'impresa, con l'allineamento dei problemi del settore agricolo su di una piattaforma omogenea e non contrapposta. La verità è che se i produttori agricoli non si organizzeranno secondo le indicazioni contenute nella proposta in esame, resteranno certamente condizionati e, per dirla a chiare lettere, succubi di quelle concentrazioni dell'industria alimentare, privata e (purtroppo) pubblica, che, agguerritissime, stanno apparendo sulla scena economica italiana. Quindi il pericolo è fuori del settore, ed esso può essere affrontato e scongiurato solo mediante una concentrazione massiccia dell'offerta, che emargini ogni stantia e superata visione classista della realtà agricola.

12. — Altra critica aspra ed insistente riguarda il tipo di votazione previsto per l'adozione delle deliberazioni delle Associazioni: il voto plurimo, sia pure limitato ad un massimo di non più di quattro voti per aventi diritto, è stato ritenuto addirittura strumento di sopraffazione dei grossi imprenditori nei confronti dei piccoli, in ossequio a considerazioni extraeconomiche e che configurano ipotesi inverosimili e pericoli immaginari. Invero uno dei fondamentali motivi per la introduzione di tale tipo di votazione è quello di agevolare l'associazionismo in quelle zone e in quegli ambienti dove un inveterato individualismo non ha spinto sinora gli imprenditori agricoli ad associarsi. Nella legislazione agricola italiana va affermandosi in maniera sempre più decisa la tendenza a favorire, con agevolazioni concrete, lo sviluppo del movimento cooperativo. La legge 30 dicembre 1960 n. 48 della Regione siciliana, ad esempio, ha voluto essere un incentivo per la costituzione e la vitalità della cooperazione siciliana in quanto prevede, tra l'altro, la concessione permanente di contributi a fondo perduto sino all'80 per cento (articolo 1, legge 28 dicembre 1961, n. 31) della spesa sostenuta a favore degli organi provinciali e regionali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo per favorire il funzionamento, l'organizzazione e l'attuazione dei compiti istituzionali, oltre ad altri cospicui

altri cospicui finanziamenti e cooperative singole o consorziate. Tale legge invece ha avuto sinora scarsa efficacia se ancora in alcune province siciliane il movimento cooperativo è completamente assente. Ugualmente le agevolazioni massive della Regione sarda non sono ancora riuscite ad imprimere un accelerato andamento espansivo alla cooperazione isolana.

La ritrosia diffusa e la resistenza passiva a tale favorevole politica possono essere spiegate dalla diffidenza e dal timore di vedere compromesso il proprio reddito da decisioni errate altrui. Pertanto tali atteggiamenti potranno essere superati solo concedendo ai maggiori conferenti una più alta incidenza nelle deliberazioni comuni. Inoltre la necessità di riunire la quasi totalità dei produttori in organismi associativi è essenziale, se si vuol disporre di una forza contrattuale tale da fronteggiare posizioni agguerrite e se si vogliono conseguire risultati apprezzabili per la normalizzazione del settore produttivo e distributivo. A fronte di tale obiettivo ed al riparo di qualsiasi inconveniente, ben scarsa consistenza ed apprezzabile ragione hanno le riserve avanzate sul voto plurimo, se, peraltro, si considera che esso verrà parimenti esercitato dalle cooperative che, insieme ai singoli, concorrono alla costituzione delle Associazioni. Anzi questa prospettiva rappresenta la forma compensativa ad eventuali sfasature determinate da presenze consistenti di grossi imprenditori. Intanto le risultanze delle votazioni già effettuate per la elezione delle amministrazioni nei Consorzi di bonifica, secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962 n. 947, pur senza le limitazioni introdotte dall'articolo 7 secondo comma della presente proposta di legge, hanno segnato la prevalenza delle imprese coltivatrici e non, come viene paventato, delle grosse imprese.

Ogni riserva, quindi, deve essere fugata e la soluzione proposta, attesi i vantaggi connessi, serenamente accettata.

IV.

LE CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI LEGGE.

Occorre a questo punto rilevare che la proposta di legge ha lo scopo, come è stato già rilevato, non di istituire ma solo di riconoscere le Associazioni di produttori, che spontaneamente ad iniziativa di privati dovessero sorgere sul territorio nazionale. Ma è opportuno anche aggiungere che la strutturazione, i compiti e il funzionamento di esse restano condizionali dal possesso di requisiti che la proposta di legge richiede per il loro

riconoscimento: quindi può fondatamente ritenersi che ben difficilmente potranno prosperare Associazioni di produttori che non uniformino la loro fisionomia sostanzialmente alle condizioni richieste per il loro riconoscimento, anche perché, senza tale qualifica, non potranno fruire delle agevolazioni connesse, oltre a non poter espletare funzioni di natura pubblicistica.

Suscettibili di riconoscimento sono le associazioni cui facciano parte produttori agricoli singoli ed associati, cooperative ed altri Enti associativi costituiti fra produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione o commercializzazione dei prodotti.

L'articolo 1 enuncia lo scopo programmatico della legge che consiste nel favorire lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e del mondo rurale, in armonia con le direttive del programma di sviluppo e della C.E.E., attraverso il conferimento di compiti di natura pubblicistica ad Associazioni di produttori, costituite per la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e per la tutela del mercato di prodotti e dotate di particolari requisiti al fine di ottenere il necessario riconoscimento da parte dello Stato.

I requisiti richiesti consistono:

- 1) per l'Associazione:
 - a) nel possesso della personalità giuridica, per essere titolare di diritti ed avere la capacità d'agire;
 - b) in un'adeguata consistenza organizzativa ed economica secondo i criteri stabiliti dalla speciale Commissione tecnica nazionale creata dalla legge stessa;
 - c) nell'essere aperta alla libera adesione di tutti i produttori agricoli, singoli o associati, di cooperative o di altri Enti associativi costituiti tra produttori agricoli residenti tutti nella zona prescelta ed interessati ad un settore produttivo oppure ad un gruppo di prodotti omogenei;
 - d) nell'avere come oggetto della propria attività, l'organizzazione di tale settore o di gruppi di prodotti omogenei attraverso la adozione di regolamenti e programmi di produzione e di vendita vincolanti per i soci, la difesa dei prezzi mediante l'assistenza nella fase produttiva e di commercializzazione, la propaganda e la promozione di studio e di ricerche per il progresso agricolo e per la valorizzazione dei prodotti, nonché di iniziative per incrementare la produzione e agevolare la vendita e lo scambio;

2) per i soci, la indispensabile qualifica di produttore agricolo e la preclusione di aderire alla associazione a titolo personale, se già aderenti a cooperative o ad altri Enti associa-

tivi già componenti della stessa associazione. A tal proposito è necessario introdurre nella legge una precisazione, fissando con chiarezza i limiti dell'incompatibilità al fine di evitare equivoci e disfunzioni. In effetti è giusto che non debbano aderire *uti singuli* produttori che appartengano ad Enti o a cooperative di conduzione o di produzione, allorché tali organismi aderiscano all'Associazione, ma non è accettabile la preclusione se il produttore aderisce, invece, a cooperative od Enti il cui scopo sociale riguarda solo la cernita, l'imballaggio o il trasporto in comune al mercato dei prodotti oppure la refrigerazione, conservazione ed eventuale trasformazione dei prodotti oppure la refrigerazione, conservazione ed eventuale trasformazione dei prodotti stessi. In quest'ultimo tipo di cooperative non vengono svolti i compiti previsti dall'articolo 1 della proposta di legge, per l'assenza dei requisiti necessari, sicché l'unico modo per far partecipare il produttore socio di questi tipi di cooperative alle decisioni comuni, con i conseguenti diritti ed obblighi, consiste appunto nel permettere l'adesione all'Associazione individualmente.

Per la qualifica del produttore agricolo l'articolo 2 segue un criterio ampio, tale da comprendere chiunque sia titolare d'impresa agricola o si dedichi professionalmente all'esercizio agricolo ed abbia la disponibilità del relativo prodotto per un quantitativo non inferiore ad un minimo stabilito dallo Statuto dell'Associazione.

Già nel parere di maggioranza, espresso dalla Commissione agricoltura per il Programma di sviluppo economico in riferimento al settore agricolo, è stato ritenuto opportuno che ai coadiuvanti familiari sia consentito di rappresentare, per delega, i titolari di azienda nell'esercizio dei diritti sociali nelle associazioni e nelle cooperative, e di assumere cariche nei rispettivi organi sociali. Questa esigenza è avvertita maggiormente dai giovani coltivatori, che vogliono sentirsi sempre più interessati e maggiormente inseriti nell'intero ciclo dell'attività aziendale anche come diretti partecipanti ad una fase importante dell'esercizio agricolo. Tale significativa richiesta è contenuta in mozioni di gruppi di giovani coltivatori (1).

Un emendamento, che soddisfi questa sentita aspirazione, appare al Relatore opportuno ed accoglibile.

(1) Convegno dei Giovani Coltivatori della Confederazione dei Coltivatori diretti - Roccaporena di Cascia - 24 luglio 1965.

L'articolo 3 precisa che il riconoscimento è concesso dal Ministro dell'agricoltura entro cinque mesi dalla domanda, previo parere della Commissione nazionale. La Commissione non ha condiviso il criterio del riconoscimento automatico per decorrenza dei termini, e a causa di ben motivate ragioni.

Innanzitutto perplessità di natura giuridica sono state avanzate nella possibilità di conferire automaticamente, con semplice decorso temporale, sia pur contemplato espressamente dalla legge, il carattere pubblicistico ad associazioni, specie se prive di tutti i presupposti richiesti dalla legge; pari complicazioni potevano sorgere sulle modalità per provare lo avvenuto riconoscimento, in mancanza del decreto ministeriale indispensabile per ottenere la registrazione (articolo 33 c.c.), anche ai fini della certezza dei rapporti con i terzi; ed infine, l'improbabilità da parte dell'associazione, sorta senza un effettivo controllo statale, di ottenere il conferimento di quei compiti, che, in definitiva, rappresenta lo scopo del riconoscimento stesso.

All'articolo 1 è previsto che uno degli obiettivi dell'associazione è quello della valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola; ebbene nell'articolo 4 vengono specificati i modi per raggiungere tale finalità: a) compiti di intervento nel mercato derivanti dai regolamenti comunitari; b) stipula di convenzioni ed accordi, obbligatori per i soci, con operatori economici per l'utilizzazione e vendita dei prodotti agricoli; c) rappresentanza e assistenza dei produttori associati verso la Pubblica Amministrazione ed Enti per questioni inerenti alle attività statutarie.

L'articolo 5 stabilisce gli obblighi minimi che gli associati debbono assumere; mentre l'articolo 6 prevede la possibilità di affidare a terzi la manipolazione dei prodotti e loro stoccaggio in base a precise convenzioni, nonché il trattamento preferenziale:

1) alle associazioni, per le forniture alla Pubblica Amministrazione, ad Enti ed Istituti di diritto pubblico e per le applicazioni delle disposizioni relative alla organizzazione ed alla disciplina dei mercati dei prodotti agricoli;

2) ai soci, per l'applicazione dei benefici previsti dalle leggi per l'attuazione di interventi intesi a facilitare il collocamento dei prodotti e l'esercizio delle aziende agricole in relazione alle finalità della presente legge.

Gli articoli 7, 8 e 9 contemplano la strutturazione, la durata e il funzionamento democratico delle associazioni.

L'articolo 10 prevede l'applicazione alle cooperative, che abbiano particolari requisiti

e perseguano i fini previsti dall'articolo 1, delle norme della presente legge, che vengono estese anche ai Consorzi di cooperative.

L'articolo 11 consente la costituzione di associazioni zonali di secondo grado con il compito di coordinamento delle associazioni aderenti. Il loro riconoscimento giuridico è subordinato alle seguenti condizioni: 1) che la produzione interessata non sia inferiore, nella zona, ad un ventesimo della produzione nazionale del settore; 2) che le aziende produttrici associate siano non meno di un quarto di quelle operanti nella zona ed abbiano ottenuto non meno del 20 per cento della media produttiva avutasi negli ultimi due anni. In questo caso le associazioni di secondo grado possono, per delega, provvedere ad organizzare i settori produttivi a norma dell'articolo 1 n. 4 e curare la valorizzazione tecnico-economica della produzione a norma dell'articolo 4. Le associazioni di primo e secondo grado, i consorzi e le cooperative, secondo l'articolo 12, possono costituire Unioni interregionali o nazionali per settori produttivi singoli ed omogenei ed ottenere il riconoscimento giuridico al fine di condizionare l'attività delle Associazioni aderenti, in armonia al Programma di sviluppo e del M.E.C., limitatamente a indagini di mercato, determinazione dei criteri di orientamenti circa gli indirizzi produttivi e il mercato dei prodotti agricoli, consulenza tecnico-economica, opera di propaganda e pubblicità.

Le regolamentazioni, deliberate dalle Associazioni e vincolanti per i soci, per la difesa contro le malattie delle piante e degli allevamenti e contro le avversità atmosferiche, nonché per difesa della genuinità e della tipicità del prodotto, secondo l'articolo 13, possono venire estese, su proposta dell'associazione e con decreto del Ministero dell'agricoltura, anche ai non associati. Uguali modalità possono essere previste per la concessione di contributi e di altri benefici per il collocamento e la tutela dei prodotti e il miglioramento e l'esercizio delle aziende agricole ai produttori agricoli, anche estranei alle associazioni, ma operanti nella zona, a condizione che osservino le regolamentazioni vincolanti per il miglioramento della produzione e la commercializzazione dei prodotti, deliberate dalle associazioni.

L'articolo 14 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e la Commissione tecnica-consulativa nazionale per la organizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre l'articolo 15 elenca i compiti della commissione stessa.

Per evitare duplicazioni di uffici e maggiori spese, il compito della compilazione, tenuta e aggiornamento degli elenchi dei produttori agricoli è stato affidato al Servizio Contributi Agricoli Unificati.

Alle spese per il funzionamento delle associazioni si provvede mediante contributi a carico dei soci (articolo 16), mentre lo Stato può concedere contributi sino al 50 per cento e per un periodo non superiore a 5 anni, a rimborso delle spese sostenute per la direzione e per il personale (articolo 17).

Le associazioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura (articolo 18); con l'articolo 19 si provvede al finanziamento della legge, ed, infine, l'articolo 20 prevede l'emanazione delle norme di attuazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La proposta di legge al nostro esame, i perfezionamenti che la Commissione agricoltura ha ritenuto di apportare e con le integrazioni che il Relatore ha in precedenza preannunciate, rappresenta uno strumento idoneo a contribuire efficacemente allo sviluppo del movimento associativo dei produttori agricoli e alla soluzione del problema del loro potere contrattuale che assilla in genere tutte le agricolture ed in modo particolare la nostra. Essa risponde ad una imperiosa e fondamentale esigenza di difesa e di miglioramento dei redditi agricoli offrendo ai produttori mezzi e possibilità concrete per influire nella formazione dei prezzi dei prodotti, per orientare e regolamentare la produzione, per controllare l'offerta, per partecipare attivamente ai necessari processi di integrazione orizzontale e verticale delle imprese.

La realtà economica, sociale e psicologica del nostro mondo agricolo ed il suo sviluppo storico, nonché le esperienze vissute od in atto in altri Paesi occidentali dimostrano la necessità che la disciplina e la manovra unitaria della produzione, l'autogoverno dei produttori, per maturarsi e consolidarsi, devono al loro avvio trovare nei pubblici poteri incoraggiamento e sostegno — in considerazione anche dell'utilità generale, oltre che settoriale che da tale autodisciplina deriva —. Attraverso un'efficiente organizzazione della produzione è infatti possibile razionalizzare ed elevare la efficienza del mercato all'origine con conseguenti favorevoli riflessi sulle strutture produttive; ma è altresì possibile spingere le strutture distributive e trasformative verso un più elevato grado di efficienza con possibili positive ripercussioni sul consumo. Peraltro la

proposta di legge Truzzi, Renato Colombo, Zucalli e Montanti risponde pienamente alle raccomandazioni e ai principi informativi della legge-quadro sulle Associazioni dei produttori all'esame della C.E.E. e della quale si ha già una significativa anticipazione nelle disposizioni complementari sul Regolamento comunitario degli ortofrutticoli approvate nel luglio scorso.

Onorevoli colleghi, lo sforzo del Relatore è stato diretto a documentare come la realtà agricola del nostro Paese sia caratterizzata dall'insufficienza od inesistenza di potere contrattuale della nostra agricoltura.

È stato anche dato un cenno delle situazioni degli altri Paesi in ordine al problema che ci occupa. È stato infine tentato di ricostruire fedelmente ed obiettivamente il laborioso cammino della proposta di legge Truzzi ed altri, per sottolineare il senso di responsabilità, la particolare attenzione e sensibilità con cui la Commissione agricoltura della Camera ha esaminato la questione, la cui pressante necessità, attualità e validità non sono state e non sono da alcuno contestate.

Con eguale senso di responsabilità, la maggioranza della Commissione è pervenuta al pieno convincimento che la proposta di legge al nostro esame, nella sua finalità, nella sua articolazione e negli effetti che si propone di produrre nel mondo agricolo risponde alle effettive ed attuali esigenze del nostro mercato agricolo e s'inserisce nel quadro delle regolamentazioni per l'organizzazione del mercato agricolo comune europeo.

La medesima maggioranza è convinta che la proposta contribuirà anche a dare un migliore assetto strutturale alla nostra agricoltura e alle condizioni di vita e di reddito dei nostri operatori agricoli.

Pertanto il Relatore si permette di raccomandarla alla viva ed attenta considerazione degli onorevoli colleghi, sollecitandone una sua urgente approvazione in vista anche di imminenti scadenze comunitarie che impegnano le associazioni dei produttori nell'azione di sostegno e di equilibrio dei prezzi e dei mercati agricoli.

DE LEONARDIS, *Relatore di maggioranza.*

PROPOSTA DI LEGGE

Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti.

ART. 1.

Al fine di favorire il razionale sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e del mondo rurale e di provvedere alla tutela dei prodotti agricoli con particolare riferimento alla regolarizzazione dei mercati ed alla stabilità dei prezzi, possono essere costituiti Enti a carattere nazionale per settori distinti e per settori omogenei di produzione agricola.

Alla costituzione si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro per il tesoro.

ART. 2.

Agli Enti possono partecipare i produttori agricoli, singoli od associati, che siano titolari di aziende interessate al rispettivo settore di produzione.

ART. 3.

Gli Enti hanno i seguenti compiti:

1°) predisporre, nel quadro dell'agricoltura nazionale, i programmi di produzione inerenti al settore di specifica competenza, in base alle necessità del mercato interno ed estero, con particolare riferimento alle disposizioni regolamentari della Comunità Economica Europea;

2°) curare la difesa dei prezzi dei prodotti, predisponendo i mezzi necessari per il conseguimento di valori remunerativi e la stabilizzazione dei mercati su livelli equi;

3°) attuare, anche con l'ausilio delle Organizzazioni tecnico-economiche, esistenti nello specifico ramo di produzione, una comune organizzazione di mercato per il prodotto di specifica competenza, effettuando la vendita del prodotto conferito per conto degli interessati;

4°) predisporre e stipulare contratti-tipo per la vendita dei prodotti e per la fornitura dei mezzi tecnici necessari per la produzione e la utilizzazione dei prodotti;

5°) organizzare e svolgere i servizi di interesse comune che si rendano necessari ai fini della difesa e della utilizzazione del prodotto;

TESTO DELLA COMMISSIONE

Norme sulle Associazioni tra produttori agricoli.

ART. 1.

Al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e del mondo rurale, in armonia con le direttive del programma di sviluppo economico nazionale e della Comunità Economica europea, le associazioni di produttori agricoli - costituite per la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e per la tutela del mercato dei prodotti - possono svolgere i compiti previsti dalla presente legge come Associazioni di produttori agricoli riconosciute, quando posseggano i seguenti requisiti:

1) abbiano la personalità giuridica;

2) abbiano quali soci produttori, singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti tra produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti;

3) siano aperte a tutti i produttori della zona, in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

4) abbiano quale scopo l'organizzazione di settori produttivi, singoli o per gruppi di prodotti omogenei. La loro attività deve essere disciplinata da norme statutarie le quali abbiano in particolare riguardo:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita, vincolanti per i produttori associati e comprendenti l'obbligo per gli stessi di provvedere alla vendita dei loro prodotti per il tramite dell'Associazione, quando questo sia deliberato in conformità delle disposizioni statutarie;

b) la difesa dei prezzi dei prodotti agricoli da perseguire, in rappresentanza degli interessi dei produttori associati, con iniziative dirette all'assistenza tecnico-economica nella fase della produzione e della commercializzazione;

c) la propaganda; la promozione di studi e di ricerche utili al progresso agricolo ed alla valorizzazione dei prodotti, nonché di iniziative dirette ad incrementare la produzione e ad agevolare la vendita e lo scambio;

5) abbiano una consistenza organizzativa ed economica - avendo riguardo al numero degli associati, al volume della produzione, alla attitudine a gestire attrezzature eventual-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6°) stipulare convenzioni con privati o con Enti ed Associazioni per la fornitura dei servizi comuni necessari per la utilizzazione, la conservazione e la vendita dei prodotti;

7°) propagandare e diffondere i progressi della tecnica agricola, promuovere ed incoraggiare le iniziative rivolte all'incremento economico della produzione ed agevolare la vendita e lo scambio dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri;

8°) promuovere e coordinare l'organizzazione per la difesa delle coltivazioni contro le malattie, gli insetti nocivi e le altre cause nemiche;

9°) provvedere ad ogni iniziativa utile, sotto il profilo tecnico ed economico, tanto al progresso comune, quanto al perfezionamento organizzativo e produttivo dei singoli imprenditori consorziati;

10°) favorire studi e ricerche utili al progresso agricolo ed alla valorizzazione del prodotto sia nel settore produttivo che in quello di mercato;

11°) rappresentare gli interessi generali degli imprenditori consorziati presso le pubbliche Autorità.

ART. 4.

Alla costituzione degli Enti di cui all'articolo 1 si provvede su richiesta di un numero di produttori singoli od associati che rappresentino almeno un decimo della superficie investita nello specifico settore di produzione.

ART. 5.

La competenza dell'Ente può essere ripartita secondo zone territoriali aventi carattere ed esigenze comuni ed omogenee nell'aspetto produttivo ed in quello di mercato, in conformità delle disposizioni contenute nelle norme di attuazione.

In tale caso nelle singole zone saranno costituiti Comitati di produttori appartenenti al settore di competenza dell'Ente, aventi il compito di provvedere all'esame delle questioni interessanti la zona, predisporre le opportune soluzioni, curare i relativi adempimenti.

ART. 6.

I produttori aderenti all'Ente assumono l'obbligo:

1°) di dare adempimento alle deliberazioni legalmente prese dagli Organi amministrativi dell'Ente;

mente esistenti nella zona — tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti del settore produttivo di loro competenza nella zona in cui svolgono la loro attività. La partecipazione alla Associazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti all'Associazione.

Gli statuti possono prevedere che alle Associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti Associazioni.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata o comunque produttori agricoli, ed abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

Negli statuti saranno fissate le quantità minime di prodotto di cui devono disporre per la vendita i produttori, di cui al precedente comma, ai fini dell'ammissione all'Associazione, sulla base di criteri di massima preventivamente stabiliti per ciascun settore produttivo, su parere della Commissione tecnica nazionale, di cui all'articolo 14.

ART. 3.

Il riconoscimento, di cui all'articolo 1, viene concesso entro cinque mesi dalla presentazione dell'istanza da parte dell'Associazione o della Cooperativa o del Consorzio con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, previo accertamento delle condizioni indicate nell'articolo 1 e previo parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 14.

Il decreto col quale non si concede il riconoscimento deve indicare i motivi del diniego.

ART. 4.

Al fine della valorizzazione tecnico-economica della produzione le Associazioni:

1) possono assolvere i compiti di intervento nel mercato derivanti dai regolamenti della Comunità economica europea per i prodotti di rispettiva competenza, salvo i casi in cui tali compiti siano attribuiti per legge ad altri organismi;

2°) di conferire all'Ente, per la vendita per conto, il quantitativo di prodotto stabilito alle condizioni e con le modalità previste dallo statuto;

3°) di corrispondere i contributi dovuti all'Ente;

4°) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'Ente.

ART. 7.

Gli Enti di cui all'articolo 1 hanno la preferenza nella fornitura dei rispettivi prodotti alle pubbliche Amministrazioni, Enti od Istituti di diritto pubblico o finanziati dallo Stato e dagli Enti locali, e sono preferiti nell'applicazione delle disposizioni relative alla organizzazione ed alla disciplina dei mercati dei prodotti agricoli.

Nei provvedimenti riguardanti l'esportazione e l'importazione dei prodotti inerenti all'attività dell'Ente, i Ministeri competenti sono tenuti a richiedere il parere dell'Ente stesso.

ART. 8.

I produttori aderenti agli Enti hanno la preferenza nelle provvidenze previste dalle leggi per il miglioramento e l'esercizio delle Aziende.

ART. 9.

Gli Organi dell'Ente sono:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci revisori dei conti;
- e) il Collegio dei probiviri.

ART. 10.

Le assemblee generali dell'Ente sono precedute da assemblee parziali composte dei produttori consorziati delle ripartizioni territoriali dell'Ente.

Le assemblee generali sono composte dei delegati delle ripartizioni territoriali, eletti dalle rispettive assemblee parziali, in numero proporzionale alle imprese consorziate, fissate secondo i criteri stabiliti nelle norme di attuazione dalla presente legge.

ART. 11.

Il Consiglio direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a 15 nè superiore a 25, che verrà stabilito nel decreto

2) possono stipulare, alle condizioni stabilite dallo statuto, con efficacia obbligatoria per gli associati, convenzioni ed accordi con operatori economici, anche rappresentati dalle loro organizzazioni professionali, per la utilizzazione e la vendita dei prodotti agricoli;

3) rappresentano ed assistono i produttori associati nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e degli enti pubblici competenti, nonché nei rapporti con organizzazioni ed enti privati, che hanno scopi affini a quelli dell'associazione od utili al raggiungimento di questi ovvero svolgano attività inerenti al mercato di prodotti.

ART. 5.

Gli aderenti delle Associazioni assumono l'obbligo:

1) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'Associazione a norma dello statuto;

2) di corrispondere i contributi dovuti all'Associazione;

3) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'Associazione;

4) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabiliti dall'Associazione, a norma dell'articolo 8.

Le deliberazioni che impegnano i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti e attrezzature, nonché alle convenzioni di cui all'articolo 6, sono di spettanza dell'Assemblea.

ART. 6.

Fermi restando i compiti di cui all'articolo 1, le Associazioni, le Cooperative ed i Consorzi previsti dalla presente legge possono demandare, mediante apposite convenzioni, approvate a norma dello statuto, la esecuzione di operazioni relative alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ad enti pubblici o privati o ad altri operatori idonei.

Le Associazioni, di cui all'articolo 1 e le Cooperative e i Consorzi di cui all'articolo 10, hanno la preferenza a parità di condizioni nella fornitura dei rispettivi prodotti alle pubbliche amministrazioni, enti ed istituti di diritto pubblico o finanziati dallo Stato o dagli enti locali, e sono preferiti nella applicazione delle disposizioni relative alla organizzazione ed alla disciplina dei mercati dei prodotti agricoli.

I produttori aderenti alle associazioni ed alle cooperative e consorzi, di cui all'articolo

di costituzione avendo riguardo alla entità degli interessi rappresentati.

I membri del Consiglio sono scelti fra produttori agricoli, partecipanti al Consorzio dei settori di competenza dell'Ente. Del Consiglio fanno parte altresì due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, uno del Ministero per il commercio con l'estero ed uno del Ministero per il tesoro.

ART. 12.

I membri del Consiglio sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione dell'Assemblea dei consorziati. Restano in carica per la durata di tre anni e possono essere confermati.

ART. 13.

L'Ente è presieduto da un Presidente nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione fatta dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal vice Presidente, designato e nominato secondo quanto stabilito per il Presidente.

ART. 14.

Collegio dei probiviri.

È costituito presso gli Enti un Collegio di probiviri arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie tra gli aderenti e l'Ente.

Il Collegio è composto di tre membri nominati dall'assemblea generale dei consorziati, fra persone aderenti all'Ente od anche tra persone non aderenti.

I probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di cessazione di uno dei membri, provvede alla sostituzione il Consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea.

ART. 15.

Collegio dei sindaci revisori dei conti.

È costituito presso l'Ente un Collegio dei sindaci revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, su designazione fatta dall'Assemblea, anche tra i non aderenti all'Ente.

I sindaci revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

10, sono preferiti nell'applicazione dei benefici previsti dalle leggi per l'attuazione di interventi intesi a facilitare il collocamento dei prodotti e l'esercizio delle aziende agricole in relazione alle finalità della presente legge.

ART. 7.

Lo statuto delle Associazioni è deliberato dall'assemblea degli associati.

Esso stabilisce il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati in ogni caso non superando nell'attribuzione dei voti stessi le misure derivanti dai criteri stabiliti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. Tali criteri restano validi anche nel caso che il singolo produttore faccia parte di cooperative e di altri enti associativi aderenti alla Associazione, secondo quanto previsto nel n. 2 dell'articolo 1. In ogni caso al singolo produttore non potranno essere attribuiti più di quattro voti.

Le norme di attuazione della presente legge prevederanno i criteri per l'attribuzione dei voti aggiuntivi al voto *pro capite*, di cui al precedente comma.

Lo statuto può prevedere che le Assemblee generali delle Associazioni siano precedute da Assemblee parziali, composte dai produttori associati delle ripartizioni territoriali eventualmente previste dallo Statuto o deliberate dalla Assemblea. In tal caso le Assemblee generali sono composte dai delegati eletti nelle rispettive Assemblee parziali, tenute nelle ripartizioni territoriali, in numero proporzionale ai voti spettanti agli associati.

ART. 8.

La durata delle Associazioni è fissata dallo Statuto in rapporto ad un periodo di tempo tale che le Associazioni possano svolgere una efficace azione per il miglioramento e la tutela della produzione e per la difesa del prezzo dei prodotti del settore nella zona di rispettiva competenza, anche con riguardo alle direttive di sviluppo economico stabilite dalla legge e dalla Comunità economica europea, e tenendo conto delle esigenze relative all'ammortamento delle attrezzature di proprietà delle Associazioni.

Nello statuto sono stabilite le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi imposti agli associati, nonché le modalità per la loro applicazione. Nello statuto sono stabilite altresì le condizioni del recesso dalle Associazioni.

ART. 16.

Quando sia necessario per la tutela del prodotto e per la difesa dei prezzi o, comunque, per altre ragioni d'interesse generale, agli Enti di cui all'articolo 1 possono essere attribuiti, anche limitatamente a zone determinate, compiti di carattere generale, obbligatori per tutti i produttori appartenenti al settore di produzione di competenza dell'Ente, quando vi sia la adesione di almeno il 51 per cento dei produttori della zona interessata, che rappresentino almeno la metà della produzione della zona medesima.

Alla attribuzione dei compiti di cui al primo comma si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

In tale caso ai produttori soggetti agli obblighi di cui al presente articolo sono estese le disposizioni di favore previste dalle vigenti leggi.

ART. 17.

Ogni impresa consorziata è tenuta a corrispondere all'Ente una quota annua di associazione in proporzione agli interessi tutelati.

Essa sarà fissata annualmente dall'assemblea dei consorziati.

In caso di inadempimento da parte del consorziato agli obblighi risultanti dalla presente legge si può far luogo alla esclusione dall'Ente, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 18.

Per l'attuazione dei compiti obbligatori di cui all'articolo 16 può essere imposto ai produttori anche non consorziati un contributo da stabilirsi nel relativo decreto, in proporzione degli interessi tutelati.

ART. 19.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste saranno approvati gli Statuti dell'Ente.

ART. 20.

Gli Enti di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 21.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme di attuazione della medesima su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

zioni, sempreché sia stato dato adempimento agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

ART. 9.

I membri degli organi direttivi dell'Associazione sono eletti dall'Assemblea. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo.

Possono far parte degli organi direttivi dell'Associazione tecnici ed esperti anche se non soci in numero non superiore ad un quinto del totale dei componenti l'organo direttivo.

ART. 10.

Le norme della presente legge si applicano alle cooperative, costituite ai sensi della presente legge tra produttori agricoli per la disciplina della produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, che per statuto posseggano i requisiti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1.

In particolare al riconoscimento delle cooperative, ai sensi della presente legge, si provvede:

a) quando abbiano un numero di soci non inferiore a cento. Il riconoscimento può essere concesso anche a cooperative aventi un numero di soci inferiore a cento, ma in ogni caso non inferiore a cinquanta, avendo riguardo a particolari condizioni ambientali relative alla produzione ed al mercato dei prodotti secondo i criteri che verranno stabiliti a tale riguardo su parere della Commissione tecnica nazionale, di cui all'articolo 14;

b) quando la quantità di prodotto controllata sia tale da permettere un economico impiego di servizi tecnici ed amministrativi e la economica utilizzazione di attrezzature per la raccolta, la selezione e la vendita oppure per la conservazione e la trasformazione dei prodotti occorrenti per il conseguimento dei loro scopi.

I consorzi di cooperative agricole, costituite ai sensi delle leggi vigenti possono ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 3 quando le cooperative associate posseggano per Statuto i requisiti indicati nelle lettere a) b) del presente articolo e nei numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 1.

ART. 11.

Fra le associazioni di cui all'articolo 1 esistenti in zone aventi caratteri produttivi omogenei e comuni esigenze di mercato, possono costituirsi associazioni di secondo grado, aventi

il compito di coordinare l'attività delle Associazioni aderenti.

Tali Associazioni possono ottenere il riconoscimento, di cui all'articolo 3 della presente legge, quando: *a)* abbiano la personalità giuridica a norma delle leggi vigenti; *b)* si propongano di svolgere la loro attività in zone nelle quali la produzione interessata sia non inferiore ad un ventesimo della produzione nazionale del settore; *c)* rappresentino non meno di un quarto delle aziende produttrici del settore, operanti nella zona interessata, e non meno del 20 per cento della media di produzione conseguita nella zona stessa nei due anni precedenti, restando salve le norme emanate dalla Comunità economica europea.

In tal caso, per delega delle Associazioni di primo grado partecipanti, esse possono anche svolgere i compiti relativi alla valorizzazione della produzione e alla difesa del mercato dei prodotti, previsti nel numero 4 dell'articolo 1 e nei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 4 della presente legge.

Le adesioni, di cui al primo comma, e le deleghe, di cui al terzo comma, devono essere deliberate dall'Assemblea di ciascuna Associazione di primo grado con maggioranza qualificata a norma dello Statuto.

Alle spese di funzionamento delle Associazioni previste nel presente articolo si provvede mediante contributi a carico delle Associazioni aderenti, nella misura che sarà determinata dallo Statuto, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

ART. 12.

Le Associazioni, previste dagli articoli 1 e 11, e le cooperative e i consorzi, previsti dall'articolo 10, possono riunirsi in Unioni interregionali o nazionali, per settori produttivi singoli od omogenei. A tali unioni può essere concesso il riconoscimento, di cui all'articolo 3 della presente legge, quando abbiano la personalità giuridica a norma delle leggi vigenti ed abbiano il fine di coordinare l'attività delle Associazioni aderenti, in armonia con le direttive del programma di sviluppo economico nazionale e della Comunità economica europea, limitatamente ai seguenti compiti:

a) indagini sui mercati e altre attività di informazione in ordine all'evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali;

b) determinazione di criteri di orientamento circa gli indirizzi produttivi e il mercato dei prodotti agricoli;

c) consulenza tecnico-economica in relazione alle finalità delle Associazioni;

d) opera di propaganda e di pubblicità in ordine al miglioramento della produzione ed alla tutela del mercato dei prodotti agricoli.

Lo statuto delle Unioni, previsto dal primo comma, è approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste.

Lo statuto deve fissare norme per consentire, su domanda, la partecipazione alle Unioni stesse di tutte le Associazioni, di cui agli articoli 1, 10 e 11.

ART. 13.

In conformità ed entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai regolamenti della Comunità economica europea, le associazioni di secondo grado, di cui all'articolo 11 della presente legge, nonché quelle di primo grado, che abbiano i requisiti previsti dal secondo comma del medesimo articolo 11, possono proporre che le regolamentazioni da esse deliberate e vincolanti per gli associati, attinenti alla difesa contro le malattie delle piante e degli allevamenti e contro le avversità atmosferiche, nonché alla difesa della genuinità e della tipicità del prodotto, siano estese anche ai produttori non aderenti alle associazioni.

Le medesime associazioni possono altresì proporre che la concessione dei contributi e degli altri benefici, previsti dalle leggi per la attuazione di interventi intesi a facilitare il collocamento e la tutela economica del prodotto, nonché per il miglioramento e l'esercizio delle aziende agricole sia subordinato alla osservanza da parte dei produttori agricoli, anche estranei alle associazioni ma operanti nella zona, delle regolamentazioni per il miglioramento della produzione e la commercializzazione dei prodotti da essi deliberate e vincolanti per gli associati, sempreché siano conformi alle direttive o ai piani di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni ed ai regolamenti della C.E.E.

Le proposte, di cui ai commi precedenti, devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre, nell'ambito dei poteri conferiti dalle leggi vigenti, e secondo le modalità da essere stabilite, l'accoglimento delle proposte presentate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, eventualmente modificandole, dopo aver sentito le altre associazioni, cooperative e consorzi, esistenti nella zona, riconosciuti a norma della presente legge, non-

ché gli enti di sviluppo operanti nelle rispettive zone.

Nelle norme di attuazione alla presente legge saranno determinati i termini e le modalità per l'applicazione del presente articolo in armonia con i principi e le direttive di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, e con i regolamenti della CEE.

ART. 14.

È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e le foreste una commissione tecnica consultiva nazionale per la organizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Tale Commissione è composta dai seguenti membri:

- 1) due rappresentanti degli imprenditori di aziende agricole condotte in economia;
- 2) un rappresentante dei concedenti a mezzadria o colonia parziaria;
- 3) cinque rappresentanti dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti;
- 4) tre rappresentanti dei mezzadri e coloni parziari;
- 5) tre rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori;
- 6) tre rappresentanti delle Associazioni tra cooperative riconosciute;
- 7) un rappresentante degli Enti di sviluppo;
- 8) un rappresentante degli industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli;
- 9) un rappresentante dei commercianti di prodotti agricoli;
- 10) un rappresentante dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;
- 11) due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 12) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, del lavoro e previdenza sociale, della sanità, del bilancio, del tesoro, della giustizia;
- 13) quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti agricoli.

La Commissione, costituita con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, è presieduta dal Ministro stesso o da un Sottosegretario del medesimo Ministero da lui delegato.

La Commissione può costituire Sezioni, determinandone la rispettiva competenza.

I membri della Commissione indicati nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 15.

La Commissione tecnica consultiva nazionale, prevista nell'articolo precedente, ha il compito di esprimere parere:

1) sui prodotti o gruppi di prodotti per i quali è consentito il riconoscimento di cui agli articoli 1 e 3;

2) sulla determinazione delle zone di competenza delle Associazioni di cui all'articolo 1;

3) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni, di cui agli articoli 1 e 11, e delle cooperative e consorzi, di cui all'articolo 10 della presente legge;

4) sulle quantità minime di prodotti necessari per la qualifica di produttori ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

5) sui criteri per l'applicazione del n. 5 dell'articolo 1 e delle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 10, nonché per le contribuzioni previste dall'articolo 16;

6) sui criteri per le convenzioni e per la idoneità degli operatori economici di cui al comma primo dell'articolo 6;

7) sulle richieste di estensione delle regolamentazioni previste dall'articolo 13;

8) su tutte le altre questioni che siano ad essa sottoposte dal Ministero per l'agricoltura e le foreste nelle materie che formano oggetto della presente legge.

Alla compilazione, alla tenuta ed all'aggiornamento degli elenchi dei produttori agricoli interessati all'applicazione della presente legge provvede il Servizio contributi agricoli unificati.

ART. 16.

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle loro attività le Associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dalla Assemblea, con deliberazione sottoposta alla approvazione del Ministero dell'agricoltura, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica, di cui all'articolo 14.

ART. 17.

Alle Associazioni di cui agli articoli 1 e 11, ed alle cooperative e consorzi di cui all'articolo 10, può essere concesso, in rapporto alla produzione venduta e al numero dei soci, con

gradualità decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, un contributo dello Stato nella misura massima complessiva del cinquanta per cento per le spese di direzione e di personale occorrenti per il loro funzionamento, anche quando l'esecuzione dei loro compiti sia affidata ad enti pubblici o privati o ad altri operatori idonei, a norma dell'articolo 6 della presente legge.

Nelle norme di attuazione, di cui all'articolo 20, saranno fissati i criteri per la concessione di detti contributi.

ART. 18.

Le Associazioni, di cui agli articoli 1 e 11 e le Unioni, di cui all'articolo 12 della presente legge, sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e le foreste, secondo le modalità stabilite nelle norme di attuazione, previste dal successivo articolo 20.

ART. 19.

Alle spese ed alla concessione dei contributi, di cui alla presente legge, si provvede a norma dell'articolo 21 della legge 2 luglio 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 20.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme di attuazione, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste.